



Determinazione n. 404 del 29/04/2019

OGGETTO: COMUNE DI MONTECOPIOLO - PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 D.LGS. 152/06 S.M.I. - PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'AREA SPECIALE DELL'EREMO DELLA MADONNA DEL FAGGIO, ALL'INTERNO DEL PIANO DEL PARCO DEL SASSO SIMONE - SIMONCELLO

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -
EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE
"GOLA DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO**

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e s.m.i., concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTA la L. 241/1990, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 1016 del 27/03/2009 con la quale, a conclusione di un procedimento di verifica (*screening*), si è stabilito l'assoggettamento a VAS del piano particolareggiato in oggetto;

VISTA la documentazione presentata dall'autorità procedente (il Comune di Monecopiolo) per l'avvio del procedimento di VAS in oggetto, comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi

non tecnica, redatti ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti di questa Amm.ne Provinciale;

VISTO E CONDIVISO il parere motivato - prot. 14637 del 24/04/2019 - a firma del Responsabile del Procedimento, Ing. Mario Primavera, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;

VISTI i pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) coinvolti nella procedura in oggetto, allegati come parti integranti e sostanziali al parere motivato, nonché alla presente Determinazione;

PRESO ATTO che durante il periodo di pubblicazione è pervenuta una osservazione da parte del pubblico, valutata e controdedotta dalla scrivente autorità nell'*Allegato A - Controdeduzioni alle osservazioni*, allegato come parte integrante e sostanziale al parere motivato, nonché alla presente Determinazione;

ACCERTATO CHE il Responsabile del Procedimento, l'Ing. Mario Primavera non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come dichiarato nel parere motivato allegato;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

VISTO l'art. 6 della legge n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

1) DI ESPRIMERE, ai sensi dall'art. 15 del D.Lgs. 152/2006, PARERE POSITIVO DI VAS circa la sostenibilità ambientale del Piano Particolareggiato del Comune di Montecopiolo in oggetto, riguardante l'Area Speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio, all'interno del Piano del Parco del Sasso Simone – Simoncello.

2) DI STABILIRE le seguenti condizioni:

Determinazione n. 404 del 29/04/2019

- che siano recepite le prescrizioni degli SCA espresse nei pareri allegati come parte integrante e sostanziale del parere motivato prot. 14637 del 24/04/2019, nonché della presente Determinazione;
 - che siano recepite le osservazioni evidenziate ai punti a), b) e c) del paragrafo 4) del parere motivato prot. 14637 del 24/04/2019, allegato come parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
- 3) DI RICHIAMARE** l'autorità procedente a rispettare i successivi adempimenti di VAS, previsti agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i..
- 4) DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Comune di MONTECOPIOLO e, per opportuna conoscenza, agli SCA coinvolti nella procedura di VAS in oggetto, qui di seguito elencati:
- ENTE PARCO NATURALE INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO;
 - REGIONE EMILIA ROMAGNA- Servizio Aree Protette, Foreste E Sviluppo Della Montagna ;
 - REGIONE MARCHE- Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino;
 - UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO;
 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE;
 - ASUR - AREA VASTA N. 1 - Zona Territoriale di Urbino.
- 5) DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online e sul sito di questa Amministrazione Provinciale;
- 6) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- 7) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- 8) DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90, è l'Ing. Mario Primavera e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio;
- 9) DI RAPPRESENTARE**, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il

Determinazione n. 404 del 29/04/2019

medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

mdf/mg

File:\1421VAS\15vas\15MM20115_DETE.doc

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI MONTECOPIOLO - PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 D.LGS. 152/06 S.M.I. - PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'AREA SPECIALE DELL'EREMO DELLA MADONNA DEL FAGGIO, ALL'INTERNO DEL PIANO DEL PARCO DEL SASSO SIMONE - SIMONCELLO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 671 / 2019

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 29/04/2019

per il responsabile del procedimento
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___

TIMBRO

Firma

--



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 6

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA -
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

Prot. n.14637
Class. 009-7-33
Fasc.1/2015
Cod. Proc. 15MM201

Pesaro, 24/04/2019

OGGETTO: COMUNE DI MONTECOPIOLO - PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 D.LGS. 152/06 s.m.i. - PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'AREA SPECIALE DELL'EREMO DELLA MADONNA DEL FAGGIO, ALL'INTERNO DEL PIANO DEL PARCO DEL SASSO SIMONE – SIMONCELLO

PARERE MOTIVATO DI VAS - art. 15 D.Lgs 152/06 e s.m.i.

1. ITER DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento in oggetto è stato avviato dal Comune di Montecopiolo a seguito di una verifica di assoggettabilità a VAS (cd. *Screening*), di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06, in base alla quale si stabilì l'assoggettamento a VAS della proposta di Piano Particolareggiato dell'area speciale dell'eremo della madonna del faggio, all'interno del piano del parco del Sasso Simone – Simoncello (provvedimento espresso con Determina Dirigenziale n. 1016 del 27/03/2009)

Ai fini della semplificazione e della maggior efficacia dei procedimenti, con il provvedimento finale di verifica questa autorità ha stabilito che la fase di consultazione preliminare (denominata *scoping*), prevista ai commi 1 e 2 dell'art. 13 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., non fosse necessaria in quanto i pareri e le prescrizioni espresse dai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) nel procedimento di *screening* fornivano già le indicazioni necessarie per la redazione del Rapporto Ambientale di VAS.

Il Comune di Montecopiolo con nota prot. 983 del 30.05.2015, acquisita agli atti con prot. 37767 del 10.06.2015, ha trasmesso a questa Amm.ne Provinciale e ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) precedentemente coinvolti nella verifica di VAS, la documentazione inerente piano in oggetto, comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, come richiesto dall'art. 13, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, con nota prot. n. 38490 del 12.06.2015, ha comunicato l'avvio del procedimento di VAS in oggetto.

Il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e la documentazione relativa alla proposta di piano, sono stati pubblicati e depositati presso la Sede di questa Amministrazione Provinciale (autorità competente) e presso la sede del Comune di MONTECOPIOLO (autorità procedente), per 60

mdf\mp
15vas\15MM20108



(sessanta) giorni interi e consecutivi a decorrere dal 04/06/2015, come previsto dall'art. 14 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Durante lo svolgimento della propria attività istruttoria, lo scrivente Ufficio, viste le modifiche apportate al Piano Particolareggiato (di seguito denominato P.P.) rispetto alla proposta originaria avanzata con la verifica di assoggettabilità a VAS e nel dubbio che tale previsione potesse configurarsi come variante al Piano del Parco, ha ritenuto opportuno chiedere un chiarimento direttamente ai rispettivi Enti competenti (Regione Marche ed Ente Parco).

A tal fine l'Ufficio scrivente, con nota prot. 40182 del 19/06/2015, ha inoltrato il quesito alla Regione Marche e all'Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, per chiarire se la proposta di P.P., così come modificata e adottata dal Comune di Montecopiolo, fosse da intendersi variante sostanziale al Piano del Parco, poiché in tale ipotesi la competenza del procedimento di VAS sarebbe passata alla Regione Marche, in base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R.6/2007.

Durante il periodo di pubblicazione del P.P. è pervenuta anche una osservazione, acquisita agli atti con prot. n. 51809 del 11/08/2015, a firma del Mons. Andrea Turazzi, Vescovo della Diocesi di San Marino – Montefeltro (proprietaria di alcune aree interessate dal piano), dove si evidenziava la non conformità del Piano Particolareggiato al Piano sovraordinato del Parco Regionale del Sasso Simone e Simoncello.

Dopo un lungo confronto fra i soggetti titolari degli strumenti di pianificazione, ovvero Amm.ne Comunale, Regione ed Ente Parco, la Regione Marche, con Delibera Amministrativa dell'Assemblea Legislativa (DAAL) n. 39 del 22/11/2016, ha chiarito definitivamente la questione approvando l'interpretazione autentica sul Piano Particolareggiato dell'area speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio, dove vengono stabilite in modo chiaro e inequivocabile le norme prescrittive e quelle d'indirizzo che riguardano detta area.

Sulla base della suddetta interpretazione autentica è stato possibile appurare una volta per tutte la conformità del Piano Particolareggiato adottato dal Comune di Montecopiolo al Piano sovraordinato del Parco, a cui è seguita la riattivazione del procedimento di VAS, in capo alla scrivente autorità competente.

Il Comune di Montecopiolo, infatti, in qualità di autorità procedente, con nota prot. 24 del 12.01.2017, inviataci con PEC del 09/02/2017, acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 4970 del 09/02/2017, ha chiesto la riattivazione del procedimento di VAS del Piano Particolareggiato dell'Area Speciale dell'eremo della Madonna del Faggio.



La scrivente autorità competente, come previsto dall'art. 9 co.2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per il riavvio del procedimento di VAS, ha ritenuto utile convocare una conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., tenutasi il giorno 8 marzo 2017, al fine di illustrare a tutti i soggetti coinvolti i chiarimenti forniti dalla Regione Marche e per un esame contestuale del piano, con l'obiettivo di acquisire i pareri mancanti, **necessari alla valutazione ambientale degli interventi previsti dal piano.**

In sede di Conferenza i soggetti coinvolti hanno sollevato diverse questioni che richiedevano ulteriori chiarimenti e integrazioni al piano originariamente adottato, come evidenziato nel verbale agli atti del procedimento (prot. 10904 del 29/03/2017).

Il Comune di Montecopiolo, in ottemperanza alle richieste avanzate durante la suddetta conferenza di servizi, ha trasmesso la documentazione per la prosecuzione dell'iter di VAS, con PEC del 23/01/2019, acquisita con protocolli n. 3041;3042;3043;3044 del 24/01/2019 e con e-mail del 01/03/2019, acquisita con prot. 11250 del 26/03/2019:

La documentazione è costituita dai seguenti elaborati:

- Delibera di C.C. n. 11 del 30/03/2018;
- Tav. 1 – RILIEVO STATO DI FATTO - PLANIM. CATASTALE – PIANO PARTICELLARE;
- Tav. 2 – DOC. FOTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO;
- Tav. 3 – TAVOLA DI CONFRONTO PIANO DEL PARCO VIGENTE E PIANO PARTICOLAREGGIATO;
- Tav. 4 – RILIEVO STATO DI FATTO-PLAN. CATASTALE – PLAN. GENERALE PIANO PARTICOLAREGGIATO – SEZ. TRASVERSALI ZONA DI INTERVENTO;
- Tav. 5 – INDICAZIONI TIPOLOGICHE: PLANIMETRIA PIANTE E DEST. D'USO;
- Tav. 6 – (tavola eliminata) PLANIMETRIA SERVITU' DI PASSAGGIO PUBBLICO - PLANIMETRIA AREA OGGETTO DI RIPRISTINO AMBIENTALE – SEZIONI - LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROGETTO – SEZIONI;
- Tav. 7 – (tavola eliminata) - FOTO AEREE INTERVENTO DI RINATURALIZZAZIONE E COMPENSAZIONE;
- Tav. 8 - PROGETTO DI MASSIMA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE;
- Tav. 9 - IMPATTO PAESAGGISTICO;
- Tav. 10 - SCHEMI DI MASSIMA IMPIANTI DI CANTIERE;
- Tav. 11 - CARTA DEI VINCOLI (tavola invariata);
- Tav. 12 - RELAZIONE - NORME TECHINCHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.);
- Tav. 13 - RELAZIONE GEOLOGICA (tavola invariata);
- Tav. 13 bis – INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE GEOLOGICA;
- Tav. 14 – RAPPORTO AMBIENTALE V.A.S.;
- Tav. 14.1 - ELEMENTI PER RAPPORTO AMBIENTALE (tavola invariata);
- Tav. 14.2 – SINTESI NON TECNICA DELLA VAS;
- Tav. 15 – VALUTAZIONE DI INCIDENZA (tavola invariata);
- Tav. 15.1 – CARTA DEGLI HABITAT E VEGETAZIONE (tavola invariata).

La scrivente autorità ha provveduto a pubblicare la suddetta documentazione nel proprio sito web, informando gli SCA ed invitandogli ad esprimere il loro parere per il proseguimento della fase istruttoria di VAS.

mdflmp
15vas\15MM20108



2. PARERI E OSSERVAZIONI PERVENUTI A SEGUITO DELLA FASE DI PUBBLICAZIONE E CONSULTAZIONE

2.1 Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA):

I soggetti competenti in materia ambientale, così come definiti all'art. 5 del D.lgs 152/06, sono "le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi"

Gli SCA coinvolti nel procedimento in oggetto sono:

- 1) ENTE PARCO NATURALE INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO;
- 2)* REGIONE EMILIA ROMAGNA- Servizio Aree Protette, Foreste E Sviluppo Della Montagna ;
- 3) REGIONE MARCHE- Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino;
- 4) UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO;
- 5) SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE;
- 6) ASUR - AREA VASTA N. 1 - Zona Territoriale di Urbino;

* La Regione Emilia Romagna è stata coinvolta con il riavvio della procedura di VAS a seguito di quanto evidenziato nel corso dell'istruttoria dall'Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, in relazione alla istituzione del Parco Interregionale, avvenuta con Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n.27.

2.2. Pareri espressi dagli SCA:

I pareri espressi dagli SCA sul procedimento in oggetto, che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente parere, sono i seguenti:

- 1) SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE: parere espresso con prot. n. 5858 del 23/07/2015, acquisito agli atti di questa A.P. con prot. 49913 del 03/08/2015 (Allegato n.01);
- 2) ASUR - AREA VASTA N. 1 - Zona Territoriale di Urbino: parere espresso con prot. n. 49991/U – IG/PUB/P del 13/06/2015 e prot. n. 18314-U_IG/PUB del 02/03/2017 , acquisiti agli atti di questa A.P. con prot. 7990 del 06/03/2017 (Allegato n.02);
- 3) REGIONE MARCHE- Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino: parere espresso con prot. n. 444778 del 10/04/2019, acquisito agli atti di questa A.P. con prot. 13229 del 10/04/2019 (Allegato n.03);
- 4) ENTE PARCO NATURALE INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO: parere espresso con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico registro U.T. n. 18 –

mdflmp
15vas\15MM20108



registro generale n. 75 – del 03/04/2019, trasmesso con nota prot. 473 del 03/04/2019, acquisito agli atti di questa A.P. con prot. 12536 del 05/04/2019, successivamente integrato con nota di chiarimento prot. 538 del 15/04/2019, acquisita agli atti con prot. 13950 del 17/04/2018 (Allegati n.04 e 04bis);

5) UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO: parere espresso con prot. n.1812 del 10/04/2019, acquisito agli atti di questa A.P. con prot. 13285 del 11/04/2019 (Allegato n.05);

Gli altri SCA coinvolti nel procedimento in oggetto non hanno espresso parere.

2.3. Osservazioni pervenute durante il periodo di pubblicazione

Durante il periodo di pubblicazione del piano, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., è pervenuta n.1 osservazione a nome del Mons. Andrea Turazzi, Vescovo della Diocesi di San Marino – Montefeltro, trasmessa con PEC del 03/08/2015, acquisita agli atti di questa A.P. con prot. 51809 del 11/08/2015.

La suddetta osservazione è stata valutata e controdedotta dalla scrivente autorità nell'Allegato A - *Controdeduzioni alle osservazioni*, parte integrante e sostanziale del presente parere.

3. DESCRIZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO

La proposta di Piano Particolareggiato (P.P.) in oggetto, di cui alle Delibere di C.C. n. 5 del 16/04/2014, n. 6 del 04/05/2015 e n.11 del 30/03/2018, è stata redatta sulla base delle previsioni stabilite dal Piano del Parco Regionale (ora interregionale) del Sasso Simone-Simoncello, approvato in via definitiva con D.C.R del 10.07.2007 pubblicato sul B.U.R Marche n.67 del 26.07.2007, che rappresenta lo strumento di pianificazione sovraordinato, ai sensi dell'art.15 della legge regionale 28 aprile 1994, n.15 , " Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali" L'art.15 predetto al comma 7 prevede che *"il piano del parco sostituisce i piani paesistici e territoriali; esso è sovraordinato ai piani urbanistici di qualsiasi livello e può sostituirli in accordo con gli enti locali interessati; è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati."*

Il Consiglio Comunale di Montecopiolo, con deliberazione del. C.C. n.34 del 30/09/2008, ha provveduto all'adeguamento della cartografia e della normativa del PRG vigente al Piano del Parco.

Con Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n.27 è stato istituito il Parco Interregionale, a seguito del passaggio del Comune di Pennabilli dalla Provincia di Pesaro-Urbino a quella di Rimini.



Il Piano del Parco individua l'area dell'Eremo della Madonna del Faggio come " Area Speciale " e stabilisce che tale zona debba essere sottoposta ad un Piano Particolareggiato (P.P.) di iniziativa pubblica secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del medesimo Piano del Parco. L'"area speciale" dell'Eremo della Madonna del Faggio è delimitata cartograficamente nella tavola denominata " Articolazione territoriale del Parco " .

Il Piano del Parco individua l'area dell'Eremo come zona B), ma le NTA del Piano prevedono che all'interno dell'area di cui trattasi possono essere realizzate le strutture espressamente previste dalle tavole di piano.

Il Piano del Parco, infatti, contiene una tavola denominata " Area Speciale – art. 12 NTA – Area dell'eremo della Madonna del Faggio – Planivolumetrico – scala 1:1000 " che fornisce indicazioni specifiche e di maggior dettaglio per detta zona, affidando allo strumento del Piano Particolareggiato, ai sensi della legge urbanistica regionale n. 34/92, la definizione delle modalità di intervento.

Detta tavola indica sommariamente due interventi principali:

- a) la costruzione di un nuovo edificio di pubblica utilità da adibire ad attività ricettive e di ristorazione;
- b) la demolizione del vecchio rifugio dell'Eremo e della strada lastricata di accesso e ripristino ambientale dell'area di sedime;

Nel corso del procedimento, a chiarimento dei dubbi scaturiti durante la fase di consultazione sulla conformità del P.P. adottato al Piano del Parco e a seguito della volontà del Comune di Montecopiolo di mantenere il vecchio rifugio dell'Eremo, espressa con delibera di C.C. n. 6 del 04/05/2015, la Regione Marche, con DAAL n. 39 del 22/11/2016, ha approvato l'interpretazione autentica riguardante il Piano Particolareggiato dell'area speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio, stabilendo in modo chiaro ed esaustivo le norme prescrittive da rispettare, che si riportano qui di seguito:

"sono:

a) norme prescrittive le seguenti:

- 1) il territorio investito è quello posto all'interno del luogo geometrico (il cerchio) che compare nella tavola del Piano del Parco denominata "Articolazione territoriale del Parco" (Piano del Parco - Norme tecniche di attuazione - articolo 11, comma 1);
- 2) il "nuovo edificio" (quello indicato nell'elaborato grafico del Piano del Parco "Area speciale, articolo 12 NTA, Area dell'Eremo Madonna del Faggio, Planovolumetrico scala 1:1.000" come "Edificio in progetto") e l'"edificio attualmente esistente" (quello indicato nell'elaborato grafico del Piano del Parco "Area speciale, articolo 12 NTA, Area dell'Eremo Madonna del Faggio, Planovolumetrico scala 1:1.000" come "Attuale rifugio dell'Eremo – Ristorante") sono tra loro correlati;

mdf\mp
15vas\15MM20108



3) deve essere rispettata la seguente condizione:

la volumetria complessiva, ottenuta sommando quella dell'edificio attualmente esistente a quella del nuovo edificio, non deve superare la cubatura dell'edificio in progetto calcolata esattamente secondo le dimensioni riportate nella tavola "Area speciale, articolo 12 NTA, Area dell'Eremo Madonna del Faggio, Planovolumetrico scala 1:1.000". Tale condizione viene soddisfatta scegliendo tra le seguenti due soluzioni, alternative tra loro:

- qualora si decida di costruire interamente il "nuovo edificio" secondo la volumetria indicata dall'elaborato grafico del Piano del Parco "Area speciale, articolo 12 NTA, Area dell'Eremo Madonna del Faggio, Planovolumetrico scala 1:1.000", sarà necessario provvedere, prima della costruzione del nuovo rifugio, alla totale demolizione dell'Attuale rifugio dell'Eremo-Ristorante";
- qualora si opti per mantenere od aumentare la volumetria dell'Attuale rifugio dell'Eremo-Ristorante", andrà ridotta in modo corrispondente la cubatura del "nuovo edificio".

b) sono norme di indirizzo le seguenti:

- 1) tutte le restanti indicazioni contenute nell'elaborato grafico del Piano del Parco denominato "Area speciale, articolo 12 NTA, Area dell'Eremo Madonna del Faggio, Planovolumetrico, scala 1:1.000".

Per la cronistoria del lungo iter di elaborazione del P.P. e delle modifiche intervenute nel corso della sua elaborazione si rimanda alle Delibere di C.C. n. 5 del 16/04/2014, n. 6 del 04/05/2015 e n.11 del 30/03/2018.

Si descrivono sinteticamente gli interventi previsti dal P.P.:

- mantenimento del rifugio esistente con possibilità di ampliamento fino al 40%;
- realizzazione di un nuovo edificio per attività turistico-ricettive e servizi di pubblica utilità, connesse alle pratiche sportive invernali e all'attrattività della zona, attestato sul fronte del parcheggio esistente;
- abbattimento di una superficie boscata strettamente necessarie per la realizzazione della nuova costruzione;
- realizzazione di un percorso pedonale a margine del parcheggio a servizio del nuovo fabbricato;
- realizzazione di infrastrutture di servizio funzionali all'uso della nuova struttura (reti fognarie, rete di approvvigionamento idrico, linea telefonica, illuminazione pubblica ecc.);
- chiusura al traffico del tratto di strada che dal parcheggio conduce al Santuario, al fine di limitare gli impatti derivanti dal traffico in certi periodi dell'anno (il passaggio sarà comunque acconsentito per la normale e regolare svolgimento delle funzioni previste al Santuario e ai mezzi agricoli proprietari dei fondi interclusi a monte);



Le quantità edificatorie e i parametri edilizi, come indicati all'art. 2 delle NTA del P.P., sono i seguenti:

Sup. Territoriale complessiva	306.640,00 mq
Superficie utile lorda edificabile come da Piano del Parco	1.106,00 mq
Sup. del lotto su cui è prevista l'edificazione	6.000,00 mq
Sup. parcheggi esistenti	8.000,00 mq
Sup. strada provinciale di accesso al parcheggio	2.200,00 mq
Sup. viali pedonali di accesso all'Eremo	1.100,00 mq
Sup. viali pedonali da mantenere	730,00 mq
Volume dell'ex-rifugio dell'Eremo da mantenere e ampliare	870,00 mc
Sup. coperta dell'edificio ex rifugio dell'Eremo da mantenere	208,00 mq
Volume dell'ex-rifugio dell'Eremo ampliabile	(870,00 mc + 40%) 1.218,00 mc
Sup. coperta dell' ex rifugio dell'Eremo ampliabile	(208,00 mq + 40%) 300,00 mq
Volume massimo per il nuovo edificio di interesse pubblico	(400 mq x 8 ml) 3.200,00 mc
Sup. Utile Lorda massima per il nuovo edificio	800,00 mq
Sup. Coperta massima per il nuovo edificio	400,00 mq
Altezza massima nuovo edificio (H max)	8,00 ml
H max piano terra nuovo edificio	4,00 ml
H max piano seminterrato nuovo edificio	4,00 ml
Sup. max. di bosco a pino nero che può essere abbattuta	990,00 mq

L'area oggetto del Piano Particolareggiato, di iniziativa Comunale, è posta in gran parte sui terreni di proprietà della Diocesi di San Marino – Montefeltro ,con sede in Pennabilli (PU), in parte sui terreni della Società Impianti Turistici Eremo di Montecopiolo srl e in parte su terreni della Fondazione Eremo della Madonna del Faggio.

L'area oggetto di P.P. comprende il grande parcheggio di servizio agli insediamenti esistenti, l'Eremo della Madonna del faggio e la canonica annessa, gli impianti di risalita e il vecchio rifugio, collocato dietro una faggeta in prossimità dei prati, utilizzati durante l'inverno come pista da sci. Il parcheggio ha una posizione centrale, delimitato verso monte dai prati da cui è diviso da un muretto di sostegno e verso valle da un rimboschimento con pino nero. Dal parcheggio si diparte una strada pavimentata in pietra, che conduce all'Eremo e al vecchio rifugio.

L'Eremo è collocato all'interno di una faggeta che definisce il toponimo della località e della chiesetta.

All'area si arriva attraverso una strada asfaltata che si diparte dalla provinciale S.P. n.6. Un tempo le praterie sommitali del monte Carpegna erano utilizzate nel periodo estivo per il pascolo brado



dei bovini, attività che si è progressivamente ridotta nel tempo. La piccola chiesa dell'Eremo richiama, in particolare nei giorni di festa, un consistente numero di fedeli, devoti alla Madonna in esso venerata. Durante la stagione estiva sono presenti anche molti escursionisti mentre nella stagione invernale vi è una consistente presenza nei week end di appassionati di sport invernali.

Il sito d'intervento è posto su una delle pendici del Monte Carpegna ad una altezza di circa 1230 mt s.l.m., è caratterizzata da ampi manti erbosi intercalati da boschi e faggete; sono presenti numerosi vincoli e tutele ambientali; si trova all'interno di un sito di Rete Natura 2000 che comprende un "SITO DI INTERESSE COMUNITARIO" (SIC), denominato *Settori Sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti*, (codice: IT 5310005), ed una "ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE" (ZPS) denominata *Monte Carpegna Sasso Simone e Simoncello*, (codice: IT 5310026).

4. VALUTAZIONE DEL PIANO E DEGLI ESITI DELLE CONSULTAZIONI

Come evidenziato in premessa, la procedura di VAS in oggetto è scaturita dall'esito negativo di una verifica preliminare di assoggettabilità. L'iter di VAS ha accompagnato l'intero e lungo percorso di elaborazione del piano particolareggiato in oggetto, durante il quale sono state valutate diverse alternative progettuali.

Per la valutazione ambientale del piano particolareggiato in esame si è tenuto conto, in primo luogo, dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento. Gli SCA che si sono pronunciati durante le consultazioni, dopo il lungo percorso di elaborazione del piano, hanno espresso dei pareri finali tendenzialmente favorevoli, ovvero:

- **la Soprintendenza (Allegato n. 01)** si è limitata ad indicare alcune prescrizioni riguardanti la tipologia edilizia del nuovo fabbricato (ridurre l'altezza dell'interpiano, nei limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti, e contenere la profondità della balconata e delle solette a sbalzo), rimandando ad una valutazione di maggior dettaglio nella fase successiva di progettazione esecutiva ed alla conseguente autorizzazione paesaggistica, prevista per legge, senza evidenziare particolari criticità riguardo alla previsione di piano;

- **l'ASUR (Allegato n. 02)** ha espresso un parere di massima favorevole, fornendo alcune indicazioni riguardanti la documentazione necessaria per la successiva fase di autorizzazione sanitaria del progetto edilizio relativamente all'approvvigionamento idrico da pozzi privati;

- **la Regione Marche (Allegato n. 03)** ha espresso un parere di massima favorevole, ai fini della VAS, evidenziando gli adempimenti che dovranno essere osservati nelle successive fasi valutative e autorizzative del piano e degli interventi (parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/01; autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904; nulla osta al vincolo idrogeologico e alla riduzione di superficie boscata, ai sensi del RDL 3267/1923 e della L.R.6/2005);

mdflmp
15vas\15MM20108



- **l'Ente Parco (Allegato n. 04)** ha espresso un parere in linea di massima favorevole in ordine alla valutazione di incidenza con osservazioni e prescrizioni. In merito a dette osservazioni la scrivente autorità, con nota prot. 13250 del 11/04/2019, aveva sollevato alcuni dubbi e formulato alcune precisazioni, a cui è seguita una nota di chiarimento dallo stesso Ente Parco (**Allegato n. 04 bis**), di cui si prende atto.

- **l'Unione Montana (Allegato n. 05)** non ha riscontrato particolari contrasti con la tutela paesaggistica dell'area, evidenziando che gli interventi saranno oggetto di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004. Riguardo all'osservazione contenuta nel parere, dove si evidenzia che il piano presenta previsioni differenti da quelle oggetto della conferenza di servizi del 29/03/2017, è bene chiarire che durante la conferenza citata, che si è svolta il giorno 8/03/2017 e non il 29/03/2017 (data di protocollazione del verbale), il Sindaco del Comune di Montecopiolo aveva espresso chiaramente la volontà nel mantenimento del rifugio esistente, eliminando l'originaria previsione di demolizione, come risulta dal verbale stesso.

In merito all'osservazione dell'Unione Montana sul possibile incremento volumetrico del rifugio esistente previsto con l'ultima versione del piano (evidenziata anche nel parere dell'Ente Parco), lo scrivente servizio da atto che da un esame dettagliato della documentazione ha potuto riscontrare alcune incongruenze, dettagliate al successivo punto a) delle proprie osservazioni riportate successivamente.

Dopo aver esaminato i pareri espressi dagli SCA nei rispettivi pareri e presa visione della documentazione agli atti, lo scrivente Servizio ritiene di evidenziare le seguenti considerazioni:

a) il primo aspetto riguarda il dato dimensionale del piano afferente alla volumetria costruibile, da ricondurre al punto 3) della lettera a) dell'interpretazione autentica della regione Marche, approvata con DAAL n. 39/2016; aspetto evidenziato anche nei pareri rilasciati dall'unione Montana e dall'Ente Parco.

Facendo un confronto fra le volumetrie riportate nella tabella dimensionale del piano adottato, di cui all'art. 2 delle NTA (Tav. 12 - data 21/03/2014) con quelle dello stesso articolo delle NTA del piano modificato e integrato (Tav. 12 - data 27/12/2018), può sembrare effettivamente che sia stato introdotto un incremento volumetrico, in contrasto con le norme prescrittive della DAAL n. 39 del 22/11/2016 della Regione Marche, in quanto all'originario volume massimo del nuovo edificio di 3.200 mc è stato aggiunto quello relativo all'edificio esistente ampliabile, pari a 1.218 mc, per un totale complessivo di 4.418 mc.

Per verificare la conformità delle suddette volumetrie con la DAAL n. 39/2016, il servizio scrivente ha analizzato il dimensionamento del piano partendo dal dato della SUL massima edificabile del

mdflmp
15vas\15MM20108



Piano del Parco, stabilita in 1.106 mq sin dalla originaria versione progettuale proposta con la verifica di assoggettabilità a VAS che da quella adottata.

Nel rapporto preliminare di verifica e nei relativi elaborati, agli atti di questa Amm.ne provinciale, le quantità edificatorie afferenti al nuovo edificio schematizzato nella tavola del Piano del Parco "AREA SPECIALE – art. 12 NTA – Area dell'Eremo Madonna del Faggio – planivolumetrico scala 1:1000" (richiamata anche nella DAAL n. 39/2016 per il calcolo del volume edificabile) erano state rilevate in 1.106 mq di SUL massima ammissibile, da sviluppare su due piani, per un'altezza massima di 7.50 ml., da cui si ricava una volumetria di 4.147,50 mc (1.106 mq x 3,75 ml).

Nelle versioni successive del piano adottato, invece, senza alcuna motivazione e senza alcuno schema di calcolo dimostrativo, l'altezza massima del nuovo edificio è stata aumentata da 7.50 a 8.00 ml (Tav. 12: art. 2 delle NTA; Tav. 03 - tabelle di confronto fra dati planivolumetrico PIANO DEL PARCO e dati PIANO PARTICOLAREGGIATO), generando un incremento della volumetria massima ammissibile, che dai 4.147,50 mc originari è passata a 4.424 mc (1.106 mq x 4 ml).

In conclusione, il Servizio scrivente, confermando quanto evidenziato anche dall'Unione Montana e dall'Ente Parco, ha riscontrato un incremento non dimostrato della volumetria complessiva del P.P. rispetto alla previsione originaria, di 270,50 mc (4.418 – 4.147,50), dovuta ad un aumento ingiustificato dell'altezza del nuovo edificio di 50 cm (da 7,50 a 8,00 ml). L'altezza di 7,50 era stata riportata anche nella Determinazione della Provincia di Pesaro n. 1016 del 27/3/2009, al contrario di quanto si afferma nelle Delibere di C.C. n. 5 del 16/04/2014 e n. 6 del 04/05/2015 dove viene indicata un'altezza di 8 ml.

Tale incongruenza dovrà essere opportunamente verificata dal Comune di Montecopiolo e corretta in tutti gli elaborati, dimostrando la conformità con quanto previsto al punto 3) della DAAL n.39/2016.

b) Il secondo aspetto che si ritiene di evidenziare è di natura urbanistica e riguarda gli standard pubblici, come definiti all'art. 1.2 delle NTA del P.P., qui di seguito riportato: *"Non è prevista la realizzazione di ulteriori parcheggi pubblici in quanto non aumenta il carico urbanistico reale previsto dal momento che l'intervento si limita ad una migliore organizzazione e alla integrazione o nuova realizzazione di funzioni di pubblico servizio. I parcheggi dell'area sono sottoutilizzati per gran parte dell'anno e solo in pochi giorni definibili "di punta" si registra un elevato numero di accessi all'area dell'Eremo. In tali circostanze può essere fatto uso di navette.*

Non è prevista inoltre la realizzazione di nuove aree a verde pubblico in quanto, anche in questo caso, non è previsto l'aumento di carico urbanistico. L'intera area dell'Eremo è aperta alla pubblica fruizione. ..."



Si ritiene che quanto stabilito dall'art. 1.2 delle NTA sopra riportato, relativamente alla verifica degli standard, non sia conforme alla normativa sovraordinata, ovvero al D.M. 1444/68.

Il P.P., determina necessariamente un incremento del carico urbanistico derivante dalla nuova edificabilità prevista, pertanto, in base a quanto previsto dall'art. 5, comma 2) del D.M.1444/68, dovrà essere individuata una superficie di standard pari all'80% della SUL edificabile, ovvero:
 $1.106 \text{ mq} \times 80\% = 885 \text{ mq}$ di superficie complessiva, di cui almeno la metà a parcheggi, escluse le sedi viarie.

Dai dati riportati all'art. 2 delle NTA è possibile sostenere che l'attuale parcheggio, avente una superficie di 8.000 mq, soddisfi ampiamente la quota di standard pubblico prevista dalla normativa vigente, tuttavia **il P.P. dovrà individuare chiaramente detta superficie di 885 mq (escluso le sedi viarie), assegnandole la destinazione di parcheggio pubblico o privato ad uso pubblico e correggendo il testo del citato articolo 1.2 delle NTA.**

c) Il terzo ed ultimo aspetto riguarda il tema del monitoraggio nella VAS: il Rapporto Ambientale ha trascurato totalmente il capitolo del Monitoraggio, di cui all'art. 18 del D.Lgs, 152/06. Il tema del monitoraggio, infatti, viene trattato sommariamente con una introduzione generale, senza individuare le misure necessarie per effettuarlo (v. cap. 5 del rapporto ambientale). Pur consapevoli del fatto che il tema del Monitoraggio nei procedimenti di VAS contiene numerose difficoltà di applicazione, dovute alla mancanza di un sistema generale di riferimento e di rilevamento degli indicatori ambientali in grado di orientarne l'attuazione, non è possibile esimersi, in base a quanto disposto dagli articoli 17 e 18 del D.Lgs 152/06.

Al fine di facilitare l'autorità procedente nella formulazione di un piano di monitoraggio per il P.P. in esame, si propone il seguente schema:



TEMI AMBIENTALI	MACROBIETTIVI	OBIETTIVI SPECIFICI	INDICATORI	CADENZA DEL MONITORAGGIO	SOGGETTO ESECUTORE
Acqua	Preservare quantità della risorsa idrica	Riduzione dei consumi di risorsa idrica	Periodi di deficit idrico da approvvigionamento privato (pozzo), nel corso dell'anno	Biennale	Comune in collaborazione con il gestore privato
			Ricorso ad approvvigionamento idrico dall'esterno (per mezzo di camion) (n. di volte/anno)		
Suolo e sottosuolo	Preservare qualità e quantità della risorsa suolo	Riduzione del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo	% di suolo impermeabilizzato	Al momento del progetto esecutivo	Comune
		Prevenire e mitigare i rischi attuali e potenziali derivanti da frane, esondazioni e terremoti	% di superficie boscata sottratta		
		Prevenire rischio incendi	Fascia di rispetto fra edificio e superficie boscata (ml.) - come prescritto dall'Ente Parco		
		Evitare la frammentazione del bosco	Piantumazioni compensative per la conservazione della superficie boscata omogenea e copatta - come prescritto dall'Ente Parco		
Energia	Ridurre i consumi di energia	Promuovere scelte progettuali ecosostenibili per migliorare il rendimento energetico degli edifici	Adozione di sistemi e tecnologie stabilite dal Protocollo Itaca per l'edilizia sostenibile	Al momento del progetto esecutivo	Comune
Rifiuti	Riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità	Promuovere la raccolta differenziata	n. di isole ecologiche all'interno dell'area e sistemi di raccolta per i fruitori delle strutture	Al momento del progetto esecutivo	Comune
		Smaltimento dei reflui	n. di interventi di manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento dei reflui	Biennale	Comune e Gestore privato
Aspetti sociali ed economici	Favorire lo sviluppo della comunità locale nei settori economici già oggi prevalenti, agricoltura e turismo	Creare nuovi posti di lavoro	n. di personale addetto assunto all'interno della struttura	Biennale	Comune e Gestore privato
		Utilizzo di prodotti agricoli del territorio (a "Km 0")	% di forniture alimentari annuali		
	Favorire nuovi servizi al territorio	Creare servizi di qualità per il settore turistico	n. di arrivi e presenze annuali. n. di fruitori giornalieri		



Il suddetto schema dovrà essere condiviso dall'autorità procedente e approvato con il P.P., a cui dovranno seguire gli adempimenti previsti agli art. 17 e 18 del D.Lgs 152/06.

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nel paragrafo precedente;

Visti i pareri espressi dagli SCA, di cui al precedente paragrafo 2), in linea di massima favorevoli e contenenti ulteriori prescrizioni per l'attuazione degli interventi, volte a garantire la sostenibilità ambientale delle previsioni del piano;

Tenuto conto dell'interpretazione autentica della Regione Marche, approvata con Delibera Amministrativa dell'Assemblea Legislativa (DAAL) n. 39 del 22/11/2016, con la quale sono state chiarite le norme prescrittive da rispettare per la conformità del P.P. al sovraordinato Piano del Parco;

Considerato che la proposta di P.P. si configura come soluzione alternativa e migliorativa rispetto alla prima ipotesi progettuale sottoposta a verifica di assoggettabilità, nella quale erano stati riscontrati dagli stessi SCA possibili impatti significativi che potevano generarsi dalla sua attuazione;

Vista la pubblica utilità dell'intervento, dichiarata dal Comune di Montecopiolo con Del. C.C. n. 11 del 30/03/2018;

Svolte tutte le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale di VAS;

Vista e controdedotta, nell'*Allegato A - Controdeduzioni alle osservazioni*, l'unica osservazione pervenuta durante la fase di pubblicazione del piano particolareggiato, di cui al precedente paragrafo 2);

Questo Ufficio, in qualità di autorità competente per la VAS, propone di esprimere un giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del P.P. in oggetto, riguardante l'area speciale dell'eremo della Madonna Del Faggio, alle seguenti condizioni:

- che siano recepite le prescrizioni degli SCA espresse nei pareri allegati come parte integrante e sostanziale alla presente relazione;
- che siano recepite le osservazioni evidenziate ai punti a), b) e c) del precedente paragrafo 4 della presente relazione.

Si ricorda, inoltre, che con l'approvazione del P.P. l'autorità procedente dovrà redigere il documento di "dichiarazione di sintesi", in conformità a quanto previsto dall'art. 17 co. 1 lett. b) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e al par. 2.6.3 delle linee guida regionali di cui alla D.G.R. 1813/2010.



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 6

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA -
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

Il Responsabile del Procedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Il Responsabile del procedimento

Ing. Mario Primavera

Originale firmato digitalmente

mdflmp
15vas\15MM20108



PARERE MOTIVATO DI VAS

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) – PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'AREA SPECIALE
DELL'EREMO DELLA MADONNA DEL FAGGIO, ALL'INTERNO DEL PIANO DEL PARCO DEL SASSO SIMONE – SIMONCELLO**

ALLEGATO A controdeduzioni alle osservazioni



Elenco osservazioni pervenute:

Numero progressivo osservazione	Data di arrivo	Protocollo di acquisizione	Soggetto osservante
1	03/08/2015	n. 51809 del 11/08/2015	Mons. Andrea Turazzi – Vescovo della Diocesi di San Marino - Montefeltro

Le osservazioni pervenute sono conservate agli atti di questa Amministrazione Provinciale.



Numero progressivo osservazione	Data di arrivo	Protocollo di acquisizione	Soggetto osservante
1	03/08/2015	n. 51809 del 11/08/2015	Mons. Andrea Turazzi – Vescovo della Diocesi di San Marino - Montefeltro

Sintesi

La Diocesi di San Marino – Montefeltro, proprietaria di buona parte delle aree interessate dal piano, ha formulato le seguenti osservazioni:

- 1) Si contesta la scelta di aver adottato una soluzione progettuale diversa da quella originariamente prospettata nell'ambito della verifica preliminare di assoggettabilità a VAS;
- 2) Si sostiene la non conformità del piano particolareggiato adottato rispetto al Piano del Parco, ovvero a quanto indicato nella scheda di dettaglio, contenente indicazioni planivolumetriche dell'area speciale denominata "Eremo Madonna del Faggio".

Controdeduzioni

In merito ai contenuti del **punto 1)** della osservazione sopra riportata si evidenzia che nulla vieta in sede di VAS di proporre una soluzione alternativa a quella sottoposta al procedimento di verifica di assoggettabilità e di sottoporla a nuova valutazione, sulla base del rapporto ambientale; a maggior ragione quando siano stati riscontrati preliminarmente, da parte degli stessi SCA, possibili effetti significativi suggerendo proprio, in taluni casi, l'analisi di soluzioni alternative alla proposta originaria (parere prot. 1298 del 25/02/2009 della Soprintendenza e parere prot. 16229 del 12/03/2009 dell'ex Servizio 4.4 della Provincia, oggi in capo alla Regione Marche).

In merito al **punto 2)**, in base a quanto stabilito dalla Regione Marche con Delibera Amministrativa dell'Assemblea Legislativa (DAAL) n. 39 del 22/11/2016, è stato appurato definitivamente che la nuova proposta di Piano Particolareggiato adottata e sottoposta a VAS non costituisce variante al Piano del Parco.

Conclusioni

L'osservazione non è accoglibile.

Ancona, 23/07/2015

*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
DELLE MARCHE - ANCONA

Al Comune di Montecopiolo (PU)
Settore Tecnico
Piazza S. Michele Arcangelo, 7
comune.montecopiolo@emarche.it

e.p.a. Alla Provincia di Pesaro-Urbino
Servizio 9 - Urbanistica - Pianificazione
Territoriale - VIA - VAS - Aree Protette
Via Gramsci, 4
provincia.pesarourbino@legalmail.it

Prot. N. 5858 *Allegati* /
Class. 34.19.07 *Fasc.* 127.1

Risposta al foglio del 30/05/2015 *N.* _____
Prot. Sbag del 05/06/2015 *N.* 0002803

OGGETTO: MONTECOPIOLO (PU) - Comunicazione di deposito/pubblicazione e avvio consultazioni – Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., riguardante: Adozione del Piano Particolareggiato, comprensivo di V.A.S. e di Valutazione di incidenza, dell'area speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio, ai sensi dell'art. 11 delle N.T.A. del Piano del Parco del Sasso Simone – Simoncello.

Invio parere di competenza.

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Dott. Paolo Mazzoli

Con riferimento alla nota del 30/05/2015 trasmessa da codesta Amm.ne Comunale – Settore Tecnico, acquisita al protocollo d'Ufficio in data 05/06/2015 al n. 0002803, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione, per quanto di competenza esprime quanto segue.

Relativamente alla nuovo edificio previsto, si rende necessario ridurre le altezze dell'interpiano, nei limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti, nonché contenere la profondità della balconata ed in genere delle solette a sbalzo, quali elementi aggiuntivi e dunque poco armonici rispetto ai caratteri predominanti dell'edilizia presente nel paesaggio circostante oggetto di tutela.

Inoltre, si rimanda alla fase successiva di progettazione esecutiva e alla conseguente autorizzazione paesaggistica, una definizione più consona dello spazio di pertinenza antistante l'ingresso del piano terra e della sua conseguente delimitazione.

PM/SG
21/07/2015

IL SOPRINTENDENTE
Dott.ssa Anna Imponente





DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Viale Comandino n.21 – 61029 Urbino

Dr. Gianpiero Avino

Per informazioni : Tel. 0722 301706 - Fax 0722 329723

Prot. n. *18314 - U - IGPUB*

Rif. Prot. ASUR n.° 13662 del 16/02/2017

Prot. Class. n.° 009 – 7- 33 - Provincia di Pesaro e Urbino

Urbino, **2 MAR. 2017**

Alla Provincia di Pesaro e Urbino
Viale Gramsci, 7
61121 PESARO

Oggetto: Comunicazione inerente la “Comune di Montecopiolo. Indizione Conferenza dei Servizi istruttoria – ex art. 14, L. 241/1990 – in relazione alla richiesta di riattivazione della procedura di VAS (istanza prot. 983 del 30/05/2015) del piano particolareggiato dell’area speciale dell’Eremo della Madonna del Faggio, all’interno del piano del Parco del Sasso Simone Simoncello”.

In riferimento alla Vostra richiesta pervenuta a questo Servizio in data 16/02/2017 con prot. ASUR n. 13662 relativa all’oggetto, riguardo ad una prossima Ns. partecipazione alla Conferenza dei Servizi per il rilascio dell’autorizzazione in oggetto, si rinvia precedente parere già espresso in data 13 giugno 2015 con prot. ASUR n. 49991/U – IGPUB/P e si resta in attesa di eventuale documentazione integrativa.

Distinti saluti.



Il Dirigente del Servizio
Dott. Gianpiero Avino

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: Via Oberdan 2 – 60122 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424

Area Vasta n.1

Sede Amministrativa: Via Ceccarini n.38 - 61032 Fano (PU)



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Urbino, lì 13 giugno 2015

Dirigente Responsabile: Dott. Giovanni Cappuccini
Per informazioni: Dott. A. Lucchesi
Tel. 0722 301706 - Fax 0722 329723
Prot. n. 4999/U-16PUB/1

Al Responsabile Settore Tecnico
Geom. Enzo Contadini
61014 Comune di Montecopiolo (PU)

Oggetto: richiesta di parere igienico sanitario sull'adozione Piano Particolareggiato, comprensivo di VAS e di Valutazione di Incidenza dell'area speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio (ai sensi dell'art. 11 delle N.T.A. del Piano del Parco del Sasso Simone e Simoncello) in Comune di Montecopiolo

Ditta: Amministrazione comunale Montecopiolo
Tecnico: Arch. Marco Arlotti

In riferimento alla Vostra richiesta pervenuta a questo Servizio in data 04.06.2015, prot.nn. 45671/45674/45676/45677 e in data 05.06.2015 prot.nn. 46127/46128/46129 relativa all'oggetto; esaminata la documentazione e gli elaborati ivi allegati; acquisita la documentazione cartacea dall'Ufficio Tecnico comunale in data 09.06.2015;

si esprime parere di massima favorevole

per quanto di competenza di questo Servizio, sull'adozione Piano Particolareggiato, comprensivo di VAS e di Valutazione di Incidenza dell'area speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio (ai sensi dell'art. 11 delle N.T.A. del Piano del Parco del Sasso Simone e Simoncello) in Comune di Montecopiolo con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere presentata una nuova pratica riguardante l'edificio che sarà adibito ad attività di ristorazione, servizi di pubblica utilità e connessi alle attività sportive invernali con una idonea distribuzione interna dei locali;
- Assieme alla nuova pratica di cui sopra, visto l'approvvigionamento idrico da pozzi privati, dovranno essere prodotti:

a - un certificato analitico, non anteriore a tre mesi, di almeno un controllo di verifica alla captazione, comprensivo della ricerca di salmonella, nonché un certificato analitico di un controllo effettuato su un campione prelevato dopo il trattamento di disinfezione, conforme al D.Lgs.31/01 (i parametri da effettuare in tale controllo dipenderanno dall'esito delle analisi alla captazione e dal tipo di impianto di trattamento e riguarderà comunque un controllo di un numero limitato di parametri);

b - la relazione tecnica contenete le caratteristiche dell'impianto di captazione e di distribuzione dell'acqua (con relativa planimetria) e dell'impianto di disinfezione e di altri eventuali impianti di trattamento. Si ricorda che i materiali che vanno a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi a quanto previsto dal D.M. n.174 del 06.04.04 in vigore dal 17.07.2005 per i nuovi impianti e per le sostituzioni (per i vecchi impianti si fa riferimento al D.M.21.03.1973 e alla Circolare n.102/78).

c - relazione relativa alla protezione idrogeologica dell'acqua con autocertificazione che nell'area di rispetto della fonte di approvvigionamento non sono presenti le attività vietate dall'art.94 del D.Lgs n.152/06.

Distinti saluti.



Dirigente Sanitario Direttore
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
Dr. Giovanni Cappuccini



SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino

Prot. n.

Rif. P.G. n. 132212 del 16/02/2017
-237774 del 27/02/2019-262811 del 04/03/2019
Cod. Fasc. 420.60.60|2017|PTGC-PAI122

Alla **Provincia di Pesaro e Urbino**
Servizio 6 – Ufficio 6.3
Pianificazione Territoriale -
Urbanistica-Edilizia-Istruzione
Scolastica-Gestione Riserva
Naturale “Gola del Furlo”
c.a. Arch. Marzia Di Fazio
Sede
provincia.pesarourbino@legalmail.it

OGGETTO: Parere in merito alla procedura di V.A.S. di cui dall’artt. 13 al 18 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. – Piano Particolareggiato dell’area speciale dell’Eremo della Madonna del Faggio, all’interno del Parco del Sasso Simone e Simoncello, nel Comune Montecopiolo (**in sostituzione del precedente prot.n.433017 del 08/04/2019**) .

Richiamati gli esiti della Conferenza di Servizi istruttoria dell’8 marzo 2017, convocata da Codesta Amministrazione Provinciale al fine di agevolare lo svolgimento della procedura di VAS, riattivata dal Comune di Montecopiolo a seguito dell’interpretazione autentica espressa dalla Regione Marche (Del. Ass. Legislativa n. 39/2016) a chiarimento delle norme prescrittive del Piano del Parco Naturale Interregionale del Sasso Simone e Simoncello.

Esaminata la documentazione integrativa trasmessavi dall’Amministrazione Comunale di Montecopiolo, a seguito delle richieste avanzate dai vari soggetti intervenuti in conferenza, e resa a questi disponibile sul sito della Provincia di PU, come da nota pervenuta con prot. 262811 in data 04/03/2019; che comprende il Rapporto Ambientale con allegati, ai fini dell’espressione del parere previsto nell’ambito della procedura di V.A.S. di cui dall’artt. 13 al 18 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Evidenziato:

- che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa P.F. è stata individuata da parte dell’Autorità Competente, in collaborazione con l’Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l’attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;
- che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza dello scrivente sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale, ambiente ripariale, Demanio Pubblico-Ramo Idrico, nonché quelli che gravitano nella sfera dell’assetto idrogeologico e della componente forestale.

Preso atto, con particolare riguardo per gli aspetti legati al Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 3267/1923) – L.R. 6/2005 art. 12, della documentazione integrativa acquisita, compresa la

Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2018 con la quale il Comune di Montecopiolo ha dichiarato la “*Pubblica Utilità*” degli interventi previsti dal Piano Particolareggiato in esame. **In particolare, quest’ultimo atto dirime l’elemento ostativo principale all’assenso della proposta di Piano Particolareggiato dal punto di vista del Vincolo Idrogeologico e, soprattutto, della L.R. 6/2005 “*Legge Forestale Regionale*”.**

Infatti, la dichiarazione da parte del Comune di Montecopiolo di “*Pubblica Utilità*” delle opere previste dal Piano, che comprendono anche una riduzione di superficie boscata a carico di un rimboschimento di conifere, fa sì che esso risulti compatibile con l’art. 12 “*Riduzione e compensazione di superfici boscate*” della L.R. 23/02/2005 n. 6 “*Legge Forestale Regionale*” ed in particolare con il comma 1 punto a), che ammette tra gli altri gli interventi per la realizzazione di “*opere pubbliche o di pubblica utilità*”.

Nel medesimo atto l’Amministrazione Comunale, conformandosi all’interpretazione autentica formulata con la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 39 del 02/11/2016, dichiara la volontà di conservare l’edificio esistente (rifugio dell’Eremo-Ristorante), riducendo in modo corrispondente la volumetria e la superficie utile del nuovo edificio, indicate nelle tavole progettuali.

Rappresentato nello specifico degli aspetti di competenza di questa struttura regionale:

La relazione geologica prodotta ad integrazione dello studio originario, a firma del Geol. Cristian Guerra, fornisce gli approfondimenti richiesti dalla scrivente nell’ambito della sopra richiamata conferenza di servizi, riguardanti nel dettaglio:

- la caratterizzazione e valutazione della pericolosità del dissesto “attivo” cartografato dal PAI lungo il versante, che presenta un potenziale sviluppo evolutivo gravitativo in direzione della zona da edificare;
- la valutazione della stabilità sui profili di progetto, secondo le NTC 2018.

Per quanto di competenza si ritengono condivisibili gli esiti dello studio prodotto sui temi di cui sopra che confermano, sulla base dell’analisi geomorfologica di dettaglio, la stabilità del versante afferente l’area deputata alla realizzazione della futura struttura, valutando altresì trascurabile la pericolosità presente ed estremamente improbabili sviluppi evolutivi del fenomeno in direzione della stessa.

Si fa presente, relativamente alla compatibilità della trasformazione prevista sotto il profilo idrologico-idraulico, ai sensi dell’art.10 della L.R. 22/2011 (parere art.89 del DPR 380/0), che nelle successive fasi di progettazione del piano particolareggiato occorre produrre la seguente documentazione:

- Dovrà essere redatta una “*Verifica di compatibilità idraulica*”, completa di asseverazione, tesa a valutare l’ammissibilità della previsione urbanistica, considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti o potenziali e la necessità di prevedere interventi per la mitigazione del rischio, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che la trasformazione d’uso del suolo può determinare.

Considerato inoltre che l’attuazione delle previsioni di piano comporterà l’impermeabilizzazione di una superficie di terreno maggiore di 100 m, andranno previste in progetto misure compensative rivolte al perseguimento del principio dell’invarianza idraulica della trasformazione.

I dispositivi idraulici ai fini dell’invarianza andranno adeguatamente dimensionati (volume di accumulo e della portata massima defluente) e rappresentati negli elaborati progettuali (Tav. 08), utilizzando lo specifico foglio di calcolo (<http://www.autoritabacino.marche.it/invidr/default.asp>).

Per la predisposizione di quanto sopra richiesto si rimanda al documento tecnico “*Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione e per l’invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali*”, di cui alla D.G.R. n. 53 del 27/01/2014 (B.U.R. Marche n. 19 del 17/02/2014) e relative Linee Guida.

- Si fa presente che per la realizzazione dei nuovi recapiti di acque defluenti dall’area d’intervento nel fosso della Cella, andrà preventivamente acquisita l’autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904, con gli adempimenti previsti dalla L.R. Marche n.5/2006 (concessione).

Le condotte andranno orientate nel verso della corrente e nel punto di recapito delle stesse la sponda e l'alveo del corso d'acqua andranno protetti, mediante posa in opera di idonei presidi antierosivi.

A parere della scrivente sarebbe preferibile, considerata anche la modesta entità dell'intervento, prevedere la realizzazione di un unico manufatto di recapito, attivando conseguentemente un'unica concessione onerosa (L.R. 5/2006).

Si demanda piuttosto all'Ente preposto la verifica circa l'idoneità igienico-sanitaria del previsto scarico, direttamente nel corpo idrico, delle acque nere in uscita dalla vasca Imhoff.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto e per gli aspetti di competenza di questa struttura regionale, il piano particolareggiato in esame può ritenersi sostenibile dal punto di vista ambientale, con l'accoglimento delle prescrizioni e lo sviluppo degli approfondimenti tecnici riportati nel presente contributo.

Resta ferma la possibilità, nell'ambito della procedura finalizzata al rilascio del successivo parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e con riguardo alle disposizioni della L.R. 22/2011, di imporre prescrizioni e/o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica, in base agli esiti della documentazione specialistica richiesta.

Nello specifico degli aspetti riguardanti la materia del Vincolo Idrogeologico e di Legge Forestale Regionale, si esprime un parere favorevole di massima rispetto al Piano Particolareggiato dell'area speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio nell'ambito della procedura di VAS, evidenziando che, nel caso di conclusione positiva della stessa, nel successivo ambito procedurale finalizzato al rilascio del Permesso di Costruire gli istanti dovranno presentare alla scrivente P.F. specifica richiesta di Nulla osta al Vincolo Idrogeologico e autorizzazione alla riduzione di superficie boscata corredata di tutti gli elaborati atti a valutare compiutamente l'intervento, compresa specifica relazione botanico vegetazionale redatta da un tecnico abilitato (Dottore Agronomo, Dottore Forestale), mirata a descrivere la formazione boschiva interessata dalla riduzione di superficie boscata (comprese eventuali opere accessorie quali viabilità, impianti tecnologici ecc.), l'entità della stessa, nonché la superficie dell'eventuale compensazione ambientale che ne deriverà, compreso progetto esecutivo di rimboschimento ovvero dichiarazione della sua monetizzazione.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'ENDOPROCEDIMENTO

Dott. Agr. Pensalfini Marco

LA RESPONSABILE DELLA P.O.

Geom. Tiziana Diambra

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Sede di Pesaro
Viale Gramsci, 7, - 61121 Pesaro
Tel. 071/8067011 - FAX 0721/31623
PEC: regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it

"TAV. 13-TER – RELAZIONE PAESAGGISTICA". Dall'analisi del documento si evince che esso consiste non tanto in una "Relazione Paesaggistica" ai sensi dall'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii, quanto di una relazione generale descrittiva della zona di interesse e delle emergenze ambientali presenti. Si potrebbe semplificare definendola "relazione di inquadramento".

Richiamato il verbale redatto da questa Commissione nella seduta del 26/03/2018, avente per oggetto:

⇒ Richiesta parere su «procedura VAS del "Piano particolareggiato dell'area speciale dell'Eramo della Madonna del Faggio, all'interno del Piano del Parco del Sasso Simone – Simoncello ..."» in comune di Monte Copiolo (PU), la Commissione, alla luce di quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii, evidenzia che nel caso specifico trattandosi di "Piano particolareggiato" e non di "progetto di interventi" non ha competenza a rilasciare alcuna autorizzazione, che comunque è obbligatoria prima dell'avvio di ogni lavoro che in futuro fosse previsto. Si osserva, anche, che gli elaborati presentati risultano essere non rispondenti alla realtà dei luoghi in quanto non sono riportate alcuni manufatti presenti (ad esempio, il traliccio dell'impianto di telefonia) e gli elaborati integrativi e le relative previsioni del "Piano particolareggiato dell'area speciale dell'Eramo della Madonna del Faggio, all'interno del Piano del Parco del Sasso Simone – Simoncello ..." presentano previsioni differenti da quelle oggetto della conferenza dei Servi del 29/03/2017, ad esempio il rifugio esistente che doveva essere abbattuto ora non lo è più; anzi si prevede un incremento volumetrico.



Osservazioni che più nel dettaglio risultano essere state evidenziate anche da altre amministrazioni.

Si richiama poi la mail da noi inviata il 30/03/2017, con il relativo documento allegato, con la richiesta di inserimento nel verbale delle dichiarazioni fatte in sede di conferenza dei servizi (richiesta non esaudita avendo la Provincia già inoltrato il verbale) e la relativa risposta ricevuta in data 03/04/2017 (allegati). Tali dichiarazioni rimangono tutt'ora valide e da esaudire.

Tutto ciò premesso, in risposta alla richiesta della Provincia di Pesaro e Urbino si può solo esprimere un giudizio di larga massima sul "Piano particolareggiato dell'area speciale dell'Eramo della Madonna del Faggio, all'interno del Piano del Parco del Sasso Simone – Simoncello ..." che non appare contrastare con una necessaria e indifferibile tutela dell'interesse paesaggistico dell'area. Tale giudizio non pregiudica né può pregiudicare quelli successivi necessari e obbligatori qualora si programmino e si progettino interventi e/o opere che dovranno obbligatoriamente essere sottoposti ad autorizzazione paesaggistica nei termini di legge. Si riafferma quanto già fatto presente nella nota prot. n. 1703 del 02/04/2019, ovvero che "..... in considerazione del fatto che il procedimento è stato incardinato con una conferenza dei servizi istruttoria, che il parere richiesto debba essere rilasciato nell'ambito di una conferenza dei servizi conclusiva alla quale siano invitati tutti gli SCA coinvolti fin dall'inizio nel procedimento stesso".

Quanto sopra esposto è rilasciato per quanto di competenza, fatti salvi e impregiudicati diritti di terzi o quanto di competenza di altre autorità e/o previsto da diversa normativa.

La Commissione termina l'esame della pratica alle ore 14:20.


Ente	Nome e Cognome	Firma
Unione Montana	Davani Paolo Agostino	
Unione Montana	Andrea Brisigotti	

Il Presidente
Commissione per il paesaggio
Dott. Agr. Paolo-Agostino Davani





Il Segretario verbalizzante
Commissione per il paesaggio
Dott. Arch. Andrea Brisigotti



t6



**Parco Naturale del Sasso
Simone e Simoncello**

Via Rio Maggio snc
(61021) Carpegna

Tel. 0722/770073
Fax. 0722/770064

Carpegna, li

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
registro U.T. n. 18 - registro generale n. 75 - del 03.04.2019**

OGGETTO: PARERE in ordine alla valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. b) della L.R. Marche n. 6 del 12/06/2007 richiesto dalla Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 6 pianificazione territoriale – urbanistica – edilizia – istruzione scolastica – gestione riserva naturale statale Gola del Furlo, del 04.03.2019, Ns. prot. n. 0000300 del 04.03.2019

AUTORITA' COMPETENTE: PROVINCIA DI PESARO E URBINO V.A.S.

AUTORITA' PROCEDENTE/PROPONENTE: COMUNE DI MONTECOPIOLO.

PIANO/PROGETTO: "Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica per il ripristino ambientale dell'area occupata dal "Rifugio dell'Eremo" e per la realizzazione di un nuovo edificio adibito ad attività di ristorazione, ricettiva, servizi di pubblica utilità e connessi alle attività sportive invernali" adottato con Delibera del Consiglio Comunale di Montecopiolo n. 5 del 16.04.2014.

REDATTO DA: studio Arc27 laboratorio di architettura - Rimini

L'anno duemiladiciannove il giorno tre, del mese di aprile, nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
arch. Silvia Soragna**

VISTA la RICHIESTA di un PARERE della Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 6 pianificazione territoriale – urbanistica – edilizia – istruzione scolastica – gestione riserva naturale statale Gola del Furlo, del 04.03.2019, Ns. prot. n. 0000300 del 04.03.2019, in riferimento alla conferenza dei servizi indetta in precedenza in relazione alla richiesta di riattivazione della procedura di VAS (istanza prot. N. 983 del 30.05.2015) del P.P. dell'area speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio, all'interno del Piano del Parco del Sasso Simone e Simoncello, rif. Ns. prot. N. 405 del 30.03.2017.

VISTA la documentazione richiamata alla richiesta di cui sopra, che si riporta di seguito:

Delibera CC n 11 del 30-03-2018 dich pubblica utilità .pdf

elaborati del nuovo Piano Particolareggiato, adottato con delibera del consiglio comunale di Montecopiolo n. 5 del 16.04.2014, integrato con delibera del consiglio comunale n. 11 del 30.03.2018 a seguito di delibera assemblea legislativa Regione Marche n. 39/2016 e pubblicato dalla Provincia di Pesaro e Urbino in data 01.03.2019 sul sito web istituzionale

<http://www.provincia.pu.it/funzioni/pianificazione-territoriale/vas-valutazione-ambientale-strategica/procedimenti-vas/vas-in-corso/montecopiolo-eremo-madonnadelfaggio/>:

<u>ELENCO-ELABORATI .pdf</u>	01-Mar-2019 12:34
<u>TAV 01.pdf.p7m</u>	01-Mar-2019 12:34
<u>TAV 02.pdf.p7m</u>	01-Mar-2019 12:34
<u>TAV 03.pdf.p7m</u>	01-Mar-2019 12:34
<u>TAV 04.pdf.p7m</u>	01-Mar-2019 12:34
<u>TAV 05.pdf.p7m</u>	01-Mar-2019 12:34
<u>TAV 06.pdf.p7m</u>	01-Mar-2019 12:34
<u>TAV 07.pdf.p7m</u>	01-Mar-2019 12:34
<u>TAV 08.pdf.p7m</u>	01-Mar-2019 12:34
<u>TAV 09.pdf.p7m</u>	01-Mar-2019 12:34
<u>TAV 10.pdf.p7m</u>	01-Mar-2019 12:34
<u>TAV 11.pdf.p7m</u>	01-Mar-2019 12:34
<u>TAV 12.pdf.p7m</u>	21-Mar-2019 13:25
<u>TAV 13 BIS.pdf.p7m</u>	01-Mar-2019 12:34
<u>TAV 13.pdf.p7m</u>	21-Mar-2019 13:25
<u>TAV 14.1.pdf.p7m</u>	01-Mar-2019 12:34
<u>TAV 14.2.pdf.p7m</u>	01-Mar-2019 12:34
<u>TAV 14.pdf.p7m</u>	21-Mar-2019 13:25
<u>TAV 15.1.pdf.p7m</u>	01-Mar-2019 12:34
<u>TAV 15.pdf.p7m</u>	01-Mar-2019 12:34

VISTO il verbale della CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA DEL 08/03/2017- ex art. 14 Legge n. 241/90 e s.m.i. - PROCEDURA DI VAS – artt. da 13 a 18 D.Lgs 152/06 e s.m.i. - PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'AREA SPECIALE DELL'EREMO DELLA MADONNA DEL FAGGIO, ALL'INTERNO DEL PIANO DEL PARCO DEL SASSO SIMONE – SIMONCELLO – COMUNE DI MONTECOPIOLO;

PREMESSO che:

il Piano Particolareggiato Comunale dell'area speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio, è stato assoggettato a VAS, con Determina Dirigenziale Provinciale Provinciale n. 1016 del 27.03.2009.

la Regione Marche con Delibera amministrativa n. 39 del 22/11/2016, in relazione alla DACR n. 61 del 10/07/2007 di approvazione del Piano del Parco del Sasso Simone e Simoncello vigente, rilascia un'interpretazione autentica riguardo alla predisposizione del Piano Particolareggiato dell'area dell'Eremo della Madonna del Faggio, indicando le norme sia prescrittive che di indirizzo da osservare.

la Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio urbanistica, pianificazione territoriale, Via Vas e aree protette, con nota Ns. prot. n. 0000187 del 16.02.2017, su richiesta del Comune di Montecopiolo, trasmette la riattivazione del procedimento di VAS del Piano Particolareggiato dell'Area Speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio, in seguito alla interpretazione autentica espressa dalla Regione Marche con Delibera n. 39 del 22.11.2016 succitata.

contestualmente, la Provincia convoca una conferenza dei servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i., per il giorno 08.03.2017.

la Provincia di Pesaro e Urbino, trasmette all'Ente Parco con nota Ns. prot. n. 405 del 30.03.2017, il verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria del 8 marzo 2017 – riattivazione della procedura di VAS (istanza prot. N. 983 del 30.05.2015) del piano particolareggiato

dell'area speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio all'interno del Piano del Parco del Sasso Simone e Simoncello.

RICHIAMATO, il parere dell'Ente Parco espresso in sede di conferenza dei servizi istruttoria, come riportato di seguito:

Silvia Soragna, Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente Parco Naturale Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, concordemente a quanto espresso dal precedente intervento, evidenzia che alla luce della manifestata volontà del Comune di Montecopiolo di modificare gli elaborati oggetto della VAS, si debba rimanere in attesa della trasmissione del Piano Particolareggiato per il quale si intende effettivamente procedere, chiarendone anche l'iter tecnico amministrativo di riferimento, così da poter esprimere il parere per quanto di competenza – NULLA OSTA ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/91 e ai sensi dell'art. 20 della L.R. Marche n. 27 del 02.08.2013 e della L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26.07.2013, e VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.

In ogni caso, in considerazione di quanto esposto e riferendosi alla documentazione presentata nell'ambito della procedura in corso, fa presente che lo STUDIO DI INCIDENZA debba essere redatto ai sensi delle norme regionali in vigore – in particolare ai sensi della D.G.R. Marche n. 220 del 9 febbraio 2010, Linee guida regionali per la Valutazione di Incidenza di piani e interventi e delle norme contenute nella DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008, approvata ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 357/97, e del Piano di Gestione dei SITI NATURA 2000 per i SIC IT 5310003, SIC IT 5310004, SIC IT5310005 e ZPS IT 5310026 in vigore nell'area Marchigiana del Parco interregionale, approvato con D.G.R. marche n. 554 del 15/07/2015, tenuto conto anche della presenza di habitat prioritari, presenti nell'area presa in considerazione dal Piano Particolareggiato stesso.

Valutato che in linea di massima, il P.P. in oggetto per il quale la Provincia richiede un parere, prevede sostanzialmente quanto segue:

- Viene definita la costruzione di un nuovo edificio;
- Viene prevista la conservazione dell'edificio esistente e per questo si prevede un ampliamento del 40%;
- vengono puntualizzate le opere di urbanizzazione necessarie a consentire l'edificazione del nuovo edificio;
- vengono precisati gli standard edilizi e urbanistici delle nuove costruzioni;

Viste le Leggi Regionali Marche ed Emilia Romagna di istituzione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello – rispettivamente L.R. Marche n. 27 del 02.08.2013 e L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26.07.2013 con le quali si approva l'intesa tra le due Regioni in attuazione della L. 117/2009;

Vista l'Intesa tra le Regioni Emilia Romagna e Marche per l'istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello succitata, in particolare visti l'art. 30 comma 5, l'art. 20 e l'art. 19 comma 3;

Preso atto che ai sensi del comma 5 dell'art. 30, "norme transitorie", delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 – fino all'approvazione dei nuovi strumenti da parte dell'Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, continuano a trovare applicazione quelli vigenti presso il Parco regionale Sasso Simone e Simoncello;

Preso atto del comma 3 dell'art. 145 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; del comma 1 dell'art. 16 dell'Intesa succitata e dell'art. 3 della NTA del Piano del parco vigente in materia di efficacia del Piano del Parco e di rapporto con altri piani e regolamenti, tra cui il Piano Paesistico ai sensi del D. Lgs. 4272004 e ss.mm.ii.;

Preso atto che ai sensi dell'art. 20, "Nulla Osta e parere di conformità", delle Leggi regionali succitate di approvazione dell'Intesa per l'istituzione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 - l'Ente di gestione del Parco rilascia il nulla osta dopo aver verificato la conformità tra le finalità dell'Intesa stessa, le disposizioni del Piano e del Regolamento ed i piani e progetti per interventi, impianti, opere, attività **che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico per le zone A, B, e C.**

Preso atto che ai sensi del comma 3 dell'art. 19 "Disciplina gestionale dei Siti della Rete Natura 2000", delle Leggi regionali succitate di istituzione del parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n. 27 - le valutazioni di incidenza sono rilasciate dall'Ente di Gestione per il proprio territorio e dagli enti locali secondo quanto previsto dalla normativa vigente delle due Regioni, per le aree contigue;

Visto l'art.13 della Legge 6 dicembre 1991, n.394, "Legge quadro sulle aree protette" e successive modificazioni ed integrazioni, inerente la competenza dell'Ente Parco per quanto riguarda il nulla-osta preventivo al rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco medesimo;

Visto il vigente Piano del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, adottato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 21.02.2003 ai sensi dell'art. 15, comma 4 della Legge Regionale Marche n. 15 del 28/04/1994 e approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 61 del 10.07.2007, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 comma 6 lett. b) della L. R. 15/1994, d'ora in avanti denominato semplicemente Piano del Parco, e composto dai seguenti elaborati normativi:

- Relazione illustrativa corredata da:
 - Allegato A - schede unità ambientali;
 - Allegato B - elenco specie floristiche;
- Norme tecniche di attuazione corredate da:
 - Allegato "A" - Schede unità di paesaggio;
- Elaborati grafici:
 - Inquadramento territoriale, in scala 1:150.000;
 - Inquadramento strutturale, in scala 1:25.000 corredata da due allegati cartografici "Dettaglio dei beni di specifico interesse storico, artistico e culturale";
 - Articolazione territoriale, in scala 1:25.000;
 - Unità di paesaggio, in scala 1:25.000;
 - Stralci di approfondimento (2 cartografie), in scala 1:10.000;
 - Area speciale, articolo 11 NTA, relativa all'area speciale "La Cantoniera" e all'area speciale "Porzione dell'abitato di Carpegna", scala 1:2.000;
 - Area speciale, articolo 11 NTA, Area dell'Eremo Madonna del Faggio, Planovolumetrico, scala 1:1.000.

Dato atto che il Piano del Parco è entrato in vigore in data 16.10.2007, a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Marche del 15.10.2007;

Dato atto che l'area di intervento oggetto del P.P., rientra all'interno del Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e Simoncello e che secondo le Norme Tecniche di Attuazione previste nel Piano del Parco succitato, ai sensi dell'art. 11, rientra tra le aree speciali, sottoposte a piani particolareggiati, redatti dai Comuni ai sensi della L.R. 34/1992, volti a definire, in coerenza con le norme del Piano del Parco, le modalità di gestione, dal punto di vista tecnico operativo delle aree speciali stesse.

Dato atto che ai sensi dell'art. 9 delle NTA del Piano del Parco l'area di intervento ricade in zona B di *riserva generale orientata*, dove:

- Si favorisce il potenziamento delle funzionalità ecosistemiche e la conservazione delle risorse paesistico-culturali, presenti anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo.
- In tali zone, inoltre, è vietato:
 - costruire nuove opere edilizie;
 - ampliare le costruzioni esistenti, fatti salvi gli interventi di risanamento igienico-funzionale;
 - eseguire opere di trasformazione del territorio, effettuare movimenti di terreno salvo quando finalizzati ad interventi di conservazione, manutenzione e sostituzione;
 - eseguire cambi di destinazione d'uso che richiedano sostanziali cambiamenti edilizi ed impiantistici.
- Possono comunque essere consentite le realizzazioni delle infrastrutture espressamente previste nelle tavole di piano e gli interventi di gestione delle risorse naturali e di manutenzione delle opere esistenti.

Dato atto, che l'Area speciale, riferita all'articolo 11 delle NTA del Piano del Parco vigente, Area dell'Eremo Madonna del Faggio, trova specificazioni in una tavola di piano – Planovolumetrico, scala 1:1.000; che riguardo a tale tavola la Regione Marche si è espressa con la Deliberazione del Consiglio n. 39 del 22.11.2016 dove si precisano norme prescrittive e di indirizzo per la predisposizione del Piano Particolareggiato dell'Area speciale dell'eremo della Madonna del Faggio di iniziativa comunale richiamato nel Piano del Parco;

Visto il vigente Piano di Gestione dei SITI NATURA 2000 per i SIC IT 5310003, SIC IT 5310004, SIC IT5310005 e ZPS IT 5310026 applicativo nell'area Marchigiana del Parco interregionale, adottato definitivamente con Deliberazione della Comunità del Parco n. 12 del 24.06.2015 ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Marche n. 6/2007, e approvato con Deliberazione Amministrativa della Giunta Regionale n. 554 del 15/07/2015. Il Piano è entrato in vigore in data 01.08.2015, a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Marche n. 64 del 31.07.2015

Preso atto che l'Ente Parco non ha ancora approvato il **Regolamento del Parco** ai sensi dell'art. 21 dell'Intesa succitata;

Tenuto conto che l'area, oltre ad essere tutelata da un punto di vista ambientale per la presenza del Parco Naturale, è anche area ZSC IT5310004 (Zona Speciale di Conservazione) e ZPS IT5310026 (Zona a Protezione Speciale) ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm.ii.;

Vista la Direttiva Habitat n. 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e relativa alle Zone di Protezione Speciale;

Vista la Direttiva Habitat n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, per i Siti di importanza comunitaria;

Visto il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il D.M. 3 aprile 2000, Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

Visto il D.M. 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

Visto il D.P.R. n. 2120, 12 marzo 2003 Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali. Nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il D.M. n. 184 del 17.10.2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Vista la DGR 447 del 15.03.2010, ad oggetto LR n. 6/2007 – DPR 357/1997 – Adozione delle linee guida regionali per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000;

Vista la L.R. n. 6 del 12.06.2007 e la D.G.R. del 29.01.2007, n. 60 Regione Marche in materia di disposizioni per la Rete Natura 2000;

Vista la DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008, Regione Marche, approvata ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 357/97, ha adeguato le misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, al Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 contenente criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS.

Vista la DGR n. 1036 del 22 giugno 2009, Regione Marche, di recepimento del Decreto ministeriale 22 gennaio 2009, e di adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, modifiche ed integrazioni della succitata DGR n. 1471/2008.

Vista la DGR Marche n. 220 del 9 febbraio 2010, Regione Marche, pubblicata sul BUR n. 20 del 26.02.2010, Linee guida regionali per la Valutazione di Incidenza di piani e interventi;

Vista la DGR Regione Marche n. 23 del 26/01/2015 di modifica della DGR n. 220/2010;

Vista la DGR n. 57 del 09/02/2015 Regione Marche, di rettifica di errore materiale relativo all'indicazione di una delle attività minori da sottoporre a verifica nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza, giusta DGR 23/2015;

Vista la DGR Regione Marche n. 447 del 15.03.2010, ad oggetto LR n. 6/2007 – DPR 357/1997 – Adozione delle linee guida regionali per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000;

Vista la DGR Regione Marche n. 1201 del 12/09/2011 L. R. n. 6/2007 Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale 6210* nei siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;

Vista la DGR Regione Marche n. 83 del 30/01/2012 Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 DPR 8 settembre 1997, n. 357. Revisione dei siti della natura 2000 delle Marche. Aggiornamento dei perimetri dei siti Natura 2000 ricadenti in Provincia di Pesaro e Urbino. Revoca della DGR n. 1868 del 16 novembre 2009;

Vista l'istanza in oggetto, prodotta dalla Provincia di Pesaro e Urbino, succitata;

Visto il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in particolare il D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, recante “Norme in materia ambientale” concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA), e per autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

Vista la L.R. Marche n. 6 del 12.06.2007, capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n. 1400 del 20.10.2008, con la quale la Regione Marche ha approvato le “linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica” e la DGR in aggiornamento n. 1813 del 21/12/2010;

Vista la Legge Quadro nazionale in materia di aree protette 6 Dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 95 del 06/11/2007, esecutiva, con cui si prendono provvedimenti in merito al rilascio del nulla osta ai sensi dell’art. 26 della L.R. 15/94, succitata;

Visto il vigente statuto dell’Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” in particolare il combinato disposto ai sensi dell’art. 109, comma 2 e dell’art. 107 commi 1 e 2 in ordine ai compiti spettanti ai dirigenti;

Visto il provvedimento del Presidente del parco, di nomina del responsabile del settore tecnico, settore lavori pubblici, gestione del territorio e settore urbanistica, ambiente e paesaggio, del 22.01.2001, n. 64/2001;

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 22, 23 e 25;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare l’art. 142 comma 1 lett. f);

PER TUTTO QUANTO SUCCITATO E RICHIAMATO, AI FINI ISTRUTTORI SI CONSIDERA QUANTO SEGUE:

che da un esame dell’ultima documentazione della quale si chiede un parere finalizzato alla conclusione del procedimento di VAS, si fa presente che non è ancora chiaro in quale ambito procedurale ci si trovi e ci si debba esprimere, ai sensi dell’iter tecnico amministrativo disposto dal titolo II - VAS – del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per quanto emerso in sede di conferenza dei servizi del 08.03.2017.

Si fa presente quanto meno che:

- 1. Il Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello nell’ambito della procedura di V.A.S. ha competenze in merito di:**
 - a. rilascio di un parere in ordine alla valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) della L.R. Marche n. 6 del 12/06/2007.**
 - b. rilascio del nulla osta, ai sensi dell’art. 13 della L. n. 394/91 e ai sensi dell’art. 20 dell’Intesa approvata con L.R. Marche n. 27 del 02.08.2013 e con L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26.07.2013.**

- a. Che per quanto riguarda il rilascio del nulla osta, si rende necessario verificare quanto segue.

In sede di conferenza dei servizi istruttoria dell'08.03.2017, emerge che il P.P. Comunale era già da modificare secondo una previsione del Comune di Montecopiolo consistente nel mantenimento del rifugio esistente e, quindi, con intenzione di non demolire più tale struttura. Per tale motivo infatti, il Comune di Montecopiolo ha modificato gli elaborati sui quali gli SCA debbano esprimersi.

Il P.P. non prevedendo più la demolizione dell'edificio esistente, comporta che il Piano stesso riapplichi una ulteriore analisi volumetrica del possibile edificato di nuova costruzione, in applicazione della Delibera amministrativa Regione Marche n. 39 del 22/11/2016 succitata e che qui si richiama integralmente;

da un esame degli elaborati, però, si osserva che non è riportato il dato che possa ricondurre al rispetto della condizione legata alla volumetria costruibile, ai sensi del punto 3) dell'interpretazione autentica della Regione Marche – DAAL n. 39/2016 succitata, e più volte richiamata infatti, anche nel Piano Particolareggiato. Tale osservazione nasce anche dal fatto che nel Piano particolareggiato si prevede la costruzione di un nuovo edificio e l'ampliamento dell'edificio esistente pari al 40% in aumento, riferito sia alla cubatura che alla superficie e che dovrebbe rientrare all'interno del dato di volumetria complessiva ottenuta secondo la condizione formulata nell'interpretazione autentica stessa;

Va aggiunto, che il Piano Particolareggiato pubblicato in ultima istanza dalla Provincia di Pesaro e Urbino e del quale adesso ci si chiede un parere conclusivo, rispetto alla versione adottata, è cambiato anche sotto alcuni aspetti tipologici, funzionali (il nuovo edificio contiene anche funzione ricettiva di ospitalità escursionistica che prima non c'era, in relazione all'edificio esistente non sono specificate le funzioni) e impiantistici comportando, soprattutto per questi ultimi, anche diverse condizioni di carattere ambientale e paesaggistico.

Anche il rilievo dello stato di fatto del Piano Particolareggiato datato 27/12/2018, non riporta tutte le strutture esistenti in sito, che non vengono menzionate negli elaborati, come, ad esempio, un impianto di antenna per la telefonia. La planimetria dell'edificio esistente riporta alcuni meri errori nelle sezioni;

Per quanto riguarda, quindi, il rilascio di nulla osta questo potrà essere rilasciato successivamente al chiarimento relativo all'iter tecnico amministrativo richiesto in sede di Conferenza dei Servizi istruttoria del 8 marzo 2017, in relazione all'iter di VAS relativo al D. Lgs. 152/2006, sia alle necessarie integrazioni documentarie che dimostrino la conformità urbanistica del Piano, in relazione all'interpretazione autentica rilasciata dalla Regione Marche n. 39/2016 succitata;

A tal fine ci si impegna fin da subito, a redigere tale provvedimento, in tempi brevi.

- b. Per quanto riguarda il parere in ordine alla valutazione di incidenza, è possibile fare le seguenti osservazioni e le relative prescrizioni:

Lo studio di incidenza, è rimasto lo stesso della versione del Piano Particolareggiato portato all'esame della conferenza dei servizi dell'08.03.2017, non è stato quindi integrato per quanto richiesto. Lo studio di incidenza riconfermato nell'ultima versione riporta ancora il ripristino ambientale conseguente alla demolizione dell'edificio esistente (che non si fa più) e la compensazione dell'area boscata che in ultima modifica non viene più effettuata - vedi l'eliminazione della tav. 7 - senza darne peraltro motivazione.

Si ha, quindi, uno studio di incidenza che nasce sulla base di un progetto, che però non è quello a cui si fa riferimento, dove anche il rilievo dello stato di fatto non è aggiornato allo stato attuale; lo stesso vale per il rapporto ambientale che non menziona né prende in esame tali modifiche.

lo studio di incidenza non richiama quanto richiesto dalla DGR 220 del 9 febbraio 2010 e ss.mm.ii. della Regione Marche e non fa nessun riferimento alle norme relative al Piano di Gestione dei SITI NATURA 2000 per i SIC IT 5310003, SIC IT 5310004, SIC IT5310005 e ZPS IT 5310026 applicativo nell'area Marchigiana del Parco interregionale; sarebbe opportuno al fine di fare le corrette valutazioni a uniformarsi a tale normativa e relativa cartografia; in ogni caso il P.d.G. citato, per quanto a riferimento del P.P., riporta alcune norme in relazione ai contenuti del P.P. che si citano di seguito:

G02.02	Stazioni sciistiche		<p>Nell'area sono presenti due stazioni sciistiche, una molto piccola presso Passo della Cantoniera, che esercita una pressione molto ridotta, ed una più grande presso l'Eremo della Madonna del Faggio sul Monte Carpegna. Quest'ultima pone esercita diverse pressioni che meritano di essere valutate attentamente. Delle emissioni sonore e luminose si parlerà di seguito (pressioni H06.01 e H06.02) mentre qui volgiamo concentrarci sulla gestione della vegetazione delle piste e sul disturbo per la presenza antropica.</p> <p>Quest'ultimo, sebbene certamente significativo nelle giornate di apertura, sembra insistere in un'area priva di recettori faunistici particolarmente sensibili per cui si ritiene raggiunga in livello di impatto potenziale non elevato.</p> <p>Più complessi e negativi sono gli effetti prodotti dalla gestione della vegetazione. Dai sopralluoghi effettuati è evidente come i prati su cui si scia siano soggetti e periodiche risemine con specie alloctone del tutto estranee alle comunità tipiche dell'area creando così le condizioni per la possibile alterazione della composizione floristica dei prati e delle praterie presenti nelle aree circostanti. Questa minaccia, sebbene non quantificabile in assenza di studi specifici, si ritiene possa essere molto significativa per la conservazione degli habitat erbacei.</p>	☹
H06.01	Inquinamento acustico	<p>Normato dalla L.R. 28/2001 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche" che (Art. 2) classifica le aree di interesse ambientale, tra cui i siti Natura 2000 (punto 1.3.2 DGR 896/03), come aree particolarmente protette (classe I) con valori limite di immissioni diurni e notturni pari rispettivamente a 50 e 40 dB (a)</p>	<p>Le principali fonti di potenziale inquinamento acustico sono i centri abitati la cui pressione, visto il contesto ambientale in cui sono collocati, è comunque non significativa. Più delicata la situazione delle stazioni sciistiche, collocate in aree a maggior naturalità, in cui, se il rumore dei fruitori può essere considerato non significativo, non altrettanto si può dire delle eventuali emissioni sonore dovute alla diffusione di musica per l'intrattenimento degli sciatori. In questo caso la pressione può essere significativa ed andrebbe evitata</p>	☺
H06.02	Inquinamento	Normato dalla L.R. 10/2002	L'unica fonte di inquinamento luminoso	☺

	luminoso	<p>“Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso”</p>	<p>rilevata, oltre ai centri abitati la cui pressione si ritiene poco significativa, è la stazione sciistica di Monte Carpegna nella quale sono illuminate le piste. Indubbiamente l'intensità è significativa e l'area sensibile; tuttavia va anche notato che la stagione invernale è la meno sensibile per la fauna e per questo, soprattutto se l'uso dell'illuminazione è limitato a poche giornate all'anno la pressione può essere considerata significativa ma non molto elevata. Ben diverso sarebbe il discorso se le luci fossero accese anche nelle notte primaverili o estivi andando in questo modo a interferire fortemente con i ritmi di attività delle diverse specie.</p> <p>In generale è comunque opportuno favorire l'utilizzo di sistemi di illuminazione a ridotto impatto sulla fauna.</p>	
J02.06	Prelievo di acque superficiali	<p>Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) regionale stabilisce al Capo V le misure di tutela quantitativa nel caso di richieste di prelievo idrico. In particolare è imposto l'obbligo del rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV). Le NTA del PdP del PISSS all'art. 14 comma 3 prevedono per i corsi d'acqua i seguenti divieti: f) realizzare opere di captazione idrica se non supportata da analitica documentazione volta a dimostrare che l'insieme delle derivazioni (quelle già esistenti e quelle in progetto) non pregiudicano il minimo deflusso costante dei fiumi e non mette in pericolo la qualità delle acque superficiali con immediati riflessi su quelle sotterranee;</p>	<p>In questa categoria abbiamo considerato anche le captazioni di sorgenti. Allo stato attuale dal PRG degli Acquedotti delle Marche (Regione Marche 2013) nei siti, tutti ricadenti all'interno dell'ATO 1, ne sono segnalate 28. Tre, presso la Cantoniera interessano il bacino del Marecchia e quattro, quello del Conca. Il gruppo più numeroso di 9, concentrate sulle pendici orientali del Monte Carpegna ricade nel bacino dell'Apsa mentre le altre sono all'interno di quello del Mutino ma suddivise in 3 lungo il Rio Maggiore, 4 ad est di Carpegna e 4 a nord di San Sisto. Non è stato possibile reperire dati puntuali sui prelievi autorizzati ma certamente la pressione seppur non elevatissima è certamente significativa.</p> <p>La normativa vigente, pur con tutte le difficoltà di calcolo del DMV garantisce lo stato di conservazione rispetto a questa pressione. E' comunque importante la verifica regolare della sua applicazione.</p>	☹
J02.07	Prelievo di acque sotterranee	<p>Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) regionale stabilisce al Capo V le misure di tutela quantitativa nel caso di richieste di prelievo idrico. In particolare è imposto l'obbligo del rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV). Le NTA del PdP del PISSS all'art. 14 comma 3 prevedono per i corsi d'acqua i seguenti divieti: f) realizzare opere di captazione idrica se non supportata da analitica documentazione volta a dimostrare che l'insieme delle derivazioni (quelle già esistenti e quelle in progetto) non pregiudicano il minimo deflusso costante dei fiumi e non mette in pericolo la qualità delle acque superficiali con immediati riflessi su quelle sotterranee;</p>	<p>Allo stato attuale dal PRG degli Acquedotti delle Marche (Regione Marche 2013) sono presenti 2 prelievi di acque sotterranee a nord di San Sisto. La pressione non sembra essere significativa</p> <p>La normativa vigente, pur con tutte le difficoltà di calcolo del DMV garantisce lo stato di conservazione rispetto a questa pressione. E' comunque importante la verifica regolare della sua applicazione.</p>	☹

Nel P.P. si prevede una eliminazione di 990 mq di bosco di conifere e la costruzione rimarrà all'interno dell'area boscata. Si crea quindi, una potenziale frammentazione del bosco esistente e si aumenta il rischio di incendi. E' opportuno che nel Piano Particolareggiato siano previste delle misure volte alla salvaguardia e prevenzione da rischio di incendio boschivo considerando una fascia di rispetto a protezione sia del bosco che dell'edificio, al fine di tutelare gli habitat presenti e adiacenti.

Per evitare la frammentazione del bosco bisognerà prevedere che l'eliminazione della superficie boscata conservi comunque un'area omogenea e compatta. Dovrà prevedersi quindi, il mantenimento di un'area boschiva uniforme, eventualmente applicando anche eventuali misure compensative rispetto al bosco eliminato, in relazione alle necessità scaturite dalla prevenzione incendi succitata.

Nel P.P. si prevede un incremento dell'illuminazione pubblica pari a quattro corpi illuminanti analoghi a quelli già presenti in sito. Si fa presente che gli stessi dovranno essere conformi alla normativa in vigore in materia e che tengano conto dei criteri ambientali volti alla non interferenza con la fauna (luci indirizzate verso il basso e non verso il cielo) oltre al contenimento dei consumi energetici.

Nel P.P. si prevede un adeguamento dell'impianto di adduzione dell'acqua non bene specificato. Nel rapporto ambientale si parla anche di un depuratore che non è stato identificato nelle tavole di progetto. Inoltre l'impianto interessa il Fosso della Madonna il quale non essendo specificato, dovrà essere progettato per mezzo di opere a salvaguardia del contesto ambientale di riferimento – habitat 9210 – e alveo del fosso stesso e fasce vegetazionali ripariali;

L'impianto di depurazione/scarico dei reflui e l'impianto di sub-irrigazione non è stato indicato nelle tavole di progetto.

Dato atto, infine, che ai sensi dell'art. 9 delle NTA del Piano del Parco l'area di P.P. ricade in zona B di riserva generale orientata, dove:

- Si favorisce il potenziamento delle funzionalità ecosistemiche e la conservazione delle risorse paesistico-culturali, presenti anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo.
- In tali zone, inoltre, è vietato:
 - costruire nuove opere edilizie;
 - ampliare le costruzioni esistenti, fatti salvi gli interventi di risanamento igienico-funzionale;
 - eseguire opere di trasformazione del territorio, effettuare movimenti di terreno salvo quando finalizzati ad interventi di conservazione, manutenzione e sostituzione;
 - eseguire cambi di destinazione d'uso che richiedano sostanziali cambiamenti edilizi ed impiantistici.
- Possono comunque essere consentite le realizzazioni delle infrastrutture espressamente previste nelle tavole di piano e gli interventi di gestione delle risorse naturali e di manutenzione delle opere esistenti.

Dato atto che ai sensi del titolo III delle NTA del Piano del Parco – in particolare ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 17 vigono le seguenti norme in riferimento al contenuto del P.P.:

Art. 13. Difesa del suolo e gestione delle acque

1. L'Ente Parco coopera con la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni e le Autorità di Bacino competenti, con riferimento alle vigenti normative regionali e nazionali in materia, al fine di

realizzare la miglior integrazione delle azioni di competenza di tali Enti in materia di difesa del suolo e gestione delle acque con le finalità del Parco.

2. Al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la conseguente sicurezza delle costruzioni ed opere, sia dirette che indirette, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione, nonché d'interventi infrastrutturali, agricoli e forestali devono essere seguiti i seguenti indirizzi, con l'efficacia di cui all'art.3 comma 2 punto b):

- a) disciplinare gli usi del suolo, in modo tale da introdurre vincoli, cautele, limitazioni, azioni di prevenzione e controllo del rischio idraulico ed idrogeologico, estesi a tutto il territorio ed opportunamente differenziati in funzione del grado di vulnerabilità e di importanza delle risorse e delle pressioni cui sono sottoposte, previo approfondimento conoscitivo e valutativo da effettuarsi in fase di redazione degli strumenti urbanistici generali, attuativi e di settore;
- b) disciplinare gli usi del suolo in modo tale da razionalizzare l'uso delle risorse idriche e da evitare rischi d'inquinamento e dispersione, evitando l'alterazione del sistema idraulico superficiale con interramenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali e della falda sotterranea, intervenendo sul controllo delle opere di captazione, della rete idraulica e degli scarichi civili ed industriali;
- c) promuovere il ripristino degli equilibri naturali alterati;
- d) avviare, dove possibile, forme di rinverdimento di terreni denudati, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti e l'inerbimento delle superfici non edificate, mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umificanti fatto salvo quanto previsto all'Art. 15;
- e) ridurre l'impermeabilizzazione dei suoli al minimo strettamente indispensabile anche nelle aree urbanizzate ed urbanizzande, introducendo, se necessario, interventi di ri-permeabilizzazione;
- f) contenere i fenomeni di ruscellamento con sistemi di smaltimento frequenti ed adeguatamente collocati fatto salvo quanto previsto all'Art. 15;
- g) contenere la predisposizione all'erosione applicando gli interventi e gli accorgimenti di cui ai punti precedenti, con più intensità ed attenzione, nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi fatto salvo quanto previsto all'Art. 15;
- h) disciplinare le concimazioni e lo spargimento dei liquami in genere al fine di garantire la tutela delle acque da possibili rischi di inquinamento.

3. Al fine di limitare i danni ed i rischi derivanti da un uso improprio delle risorse suolo ed acqua, facendo salve le norme più restrittive eventualmente introdotte dai PRGC, è vietato:

- a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;
- b) costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale o altra idonea tecnologia;
- c) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;
- d) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il conseguente deflusso;
- e) realizzare opere di copertura, intubazione, canalizzazione ed interrimento degli alvei e dei corsi d'acqua, interventi di canalizzazione, derivazione di acque, ostruzione mediante dighe, o altri tipi di sbarramenti ed interventi che possano ostacolare la spontanea divagazione delle acque, interventi che possano determinare o aggravare l'impermeabilizzazione dell'alveo e delle sponde, modificare il regime idrologico dei fiumi e torrenti, modificare l'assetto del letto mediante discariche;
- f) realizzare opere di captazione idrica se non supportata da analitica documentazione volta a dimostrare che l'insieme delle derivazioni (quelle già esistenti e quelle in progetto) non pregiudicano il minimo deflusso costante dei fiumi e non mette in pericolo la qualità delle acque superficiali con immediati riflessi su quelle sotterranee;
- g) insediare o far permanere attività atte a determinare la dispersione di sostanze nocive, la discarica di rifiuti o il loro incenerimento, il deposito o il riporto di materiali edilizi, di scarti e rottami, l'accumulo di merci che possano produrre deversamenti inquinanti, con particolare attenzione ai processi produttivi e trasformativi connessi alle attività estrattive;

- h) realizzare interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, se non effettuati con tecniche e metodi in grado di garantire la continuità dell'ecosistema e la ricostituzione del manto vegetale, fatte salve le opere urgenti ed indifferibili per pubblica incolumità;
 - i) realizzare l'attraversamento degli alvei e degli impluvi naturali con strade ed altre infrastrutture, se non quanto dichiarate di pubblica utilità e comunque effettuando l'intervento in modo tale ad ridurre al minimo il rischio di ostruzione dell'alveo o dell'impluvio a causa di materiali trasportati dalle acque;
 - j) effettuare la lavorazione dei suoli senza le opportune e tradizionali opere di regimazione delle acque meteoriche, mediante interventi di governo del territorio, riducendo al minimo la corrivazione delle acque, la perdita di suolo ed i conseguenti danni alla fertilità;
 - k) utilizzare i pascoli ed il patrimonio boschivo in modo tale da esporre i versanti all'azione erosiva degli agenti atmosferici con conseguente perdita di suolo ed avvio di fenomeni di dissesto idrogeologico;
 - l) effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza;
 - m) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.
 - n) prelevare acqua direttamente nei fiumi e torrenti quando non è garantito il deflusso minimo vitale del corso d'acqua.
4. I progetti concernenti interventi che comportino variazioni della conformazione dei terreni, o del reticolo idrografico, fatti salvi gli approfondimenti comunque dovuti per la valutazione d'impatto ambientale di cui all'art. 6, dovranno essere accompagnati da adeguate relazioni geologiche e geotecniche volte a dimostrare la compatibilità dell'intervento proposto con la tendenza all'instabilità del luogo su cui ricade.

Art. 17. Boschi e gestione forestale

1. Le aree boscate, cartograficamente individuate come faggete ed altri boschi montani, boschi di cerro, boschi di roverella e rimboschimenti, ivi comprese la vegetazione golenale e le macchie alberate ancorché non cartograficamente delimitate, devono essere conservate, mantenute e riqualificate al fine di difendere l'assetto idrogeologico, prevenire l'insorgere di processi erosivi, ripristinare e consolidare la funzionalità ecologica, conservare le comunità biologiche e i biotopi in esse comprese, garantire un corretto utilizzo economico, recuperare le aree in stato di degrado, valorizzare la fruizione naturalistica, culturale, educativa, ricreativa.
2. La definizione di bosco è di competenza regionale. La definizione attualmente applicabile nel territorio del Parco è quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della l.r. 6/2005.
3. Per le aree già boscate nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20 per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio, nonché per le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40 per cento, si applicano comunque le norme di cui alla l.r. 6/2005.
4. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, potranno essere adottati appositi piani di gestione, generali o settoriali, recependo le previsioni dei piani di gestione del patrimonio agricolo e forestale e dei piani particolareggiati o d'assessamento forestale adottati dalle Comunità montane, qualora applicabili in relazione alle previsioni ed alla zonizzazione del piano del Parco. Le Comunità montane richiedono all'Ente Parco un parere sulle previsioni dei piani forestali sopra indicati, che ne valuta la conformità e la coerenza nei riguardi delle previsioni del piano e del regolamento del Parco. Suddetti piani saranno volti al raggiungimento di sufficienti condizioni di naturalità, all'evoluzione dell'ecosistema verso assetti autonomamente stabili, alla massimizzazione della complessità strutturale in ragione della migliore funzionalità bio-ecologica dell'ecosistema forestale, al mantenimento delle

funzioni protettive e produttive nelle situazioni previste dal presente piano, escludendo azioni di isolamento ed enucleazione delle aree di maggior valore.

5. In assenza di piano di gestione, in tutte le aree si applicano i seguenti divieti, aventi l'efficacia di cui all'art.3 comma 2 punto a per le aree interne al perimetro del parco e l'efficacia di cui all'art. 3 comma 2 punto b per aree ricadenti in zona contigua:

- nuova edificazione, apertura o completamento di strade.
- movimenti di terreno e modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta eccezione per quelli finalizzati al mantenimento delle attività agropastorali in atto (purchè compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, alla difesa idrogeologica o al recupero ambientale di cave dismesse ed altre aree degradate;
- le lavorazioni del suolo, compresa l'aratura per una profondità maggiore di 40 cm e ogni tipo di escavazione per una fascia di 5 ml misurati a partire dal margine dell'area boscata, riducibile a 3 ml nel caso di contiguità con aree coltivate;
- le coltivazioni per una fascia di 2 ml misurati a partire dal margine dell'area boscata.
- taglio di esemplari di tasso (*Taxus baccata*).

Per tutto quanto succitato e richiamato

DETERMINA

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

relativamente alla richiesta di un parere in ordine alla valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. b) della L.R. Marche n. 6 del 12/06/2007 - Piano Particolareggiato in loc. Eremo, Comune di Montecopiolo, effettuata dalla Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 6 pianificazione territoriale – urbanistica – edilizia – istruzione scolastica – gestione riserva naturale statale Gola del Furlo, del 04.03.2019, Ns. prot. n. 0000300 del 04.03.2019, si esprime un parere in linea di massima positivo per la valutazione di incidenza con le seguenti osservazioni e prescrizioni:

- **Lo studio di incidenza, è rimasto lo stesso della versione del Piano Particolareggiato portato all'esame della conferenza dei servizi dell'08.03.2017, non è stato quindi integrato per quanto richiesto. Lo studio di incidenza riconfermato nell'ultima versione riporta ancora il ripristino ambientale conseguente alla demolizione dell'edificio esistente (che non si fa più) e la compensazione dell'area boscata che in ultima modifica non viene più effettuata - vedi l'eliminazione della tav. 7 - senza darne peraltro motivazione. Si ha, quindi, uno studio di incidenza che nasce sulla base di un progetto, che però non è quello a cui si fa riferimento, dove anche il rilievo dello stato di fatto non è aggiornato allo stato attuale; lo stesso vale per il rapporto ambientale che non menziona né prende in esame tali modifiche.**
- **lo studio di incidenza non richiama quanto richiesto dalla DGR 220 del 9 febbraio 2010 e ss.mm.ii. della Regione Marche e non fa nessun riferimento alle norme relative al Piano di Gestione dei SITI NATURA 2000 per i SIC IT 5310003, SIC IT 5310004, SIC IT 5310005 e ZPS IT 5310026 applicativo nell'area Marchigiana del Parco interregionale; sarebbe opportuno al fine di fare le corrette valutazioni a uniformarsi a tale normativa e relativa cartografia;**
- **Nel P.P. si prevede una eliminazione di 990 mq di bosco di conifere e la costruzione rimarrà all'interno dell'area boscata. Si crea quindi, una potenziale frammentazione del bosco esistente e si aumenta il rischio di incendi. E' opportuno che nel Piano Particolareggiato siano previste delle misure volte alla salvaguardia e prevenzione da rischio di incendio boschivo considerando una fascia di rispetto a protezione sia del bosco che dell'edificio, al fine di tutelare gli habitat presenti e adiacenti.**

- Per evitare la frammentazione del bosco bisognerà prevedere che l'eliminazione della superficie boscata conservi comunque un'area omogenea e compatta. Dovrà prevedersi quindi, il mantenimento di un'area boschiva uniforme, eventualmente applicando anche eventuali misure compensative rispetto al bosco eliminato, in relazione alle necessità scaturite dalla prevenzione incendi succitata.
- Nel P.P. si prevede un incremento dell'illuminazione pubblica pari a quattro corpi illuminanti analoghi a quelli già presenti in sito. Si fa presente che gli stessi dovranno essere conformi alla normativa in vigore in materia e che tengano conto dei criteri ambientali volti alla non interferenza con la fauna (luci indirizzate verso il basso e non verso il cielo) oltre al contenimento dei consumi energetici.
- Nel P.P. si prevede un adeguamento dell'impianto di adduzione dell'acqua non bene specificato. Nel rapporto ambientale si parla anche di un depuratore che non è stato identificato nelle tavole di progetto. Inoltre l'impianto interessa il Fosso della Madonna il quale non essendo specificato, dovrà essere progettato per mezzo di opere a salvaguardia del contesto ambientale di riferimento – habitat 9210 – e alveo del fosso stesso e fasce vegetazionali ripariali;
- L'impianto di depurazione/scarico dei reflui e l'impianto di sub-irrigazione non è stato indicato nelle tavole di progetto.


Per quanto riguarda il rilascio di nulla osta, questo potrà essere rilasciato successivamente al chiarimento relativo all'iter tecnico amministrativo richiesto in sede di Conferenza dei Servizi istruttoria del 8 marzo 2017, in relazione all'iter di VAS relativo al D. Lgs. 152/2006, sia alle necessarie integrazioni documentarie che dimostrino la conformità urbanistica del Piano, in relazione all'interpretazione autentica rilasciata dalla Regione Marche n. 39/2016 succitata; A tal fine ci si impegna fin da subito, a redigere tale provvedimento, in tempi brevi.

Di comunicare il presente provvedimento alla Provincia di PS, servizio 6;

La presente Determinazione:

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico e nel registro generale delle determinazioni dell'E.P.;
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente da oggi per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del settore tecnico
(*arch. Silvia Soragna*)



**N. Del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal..... al

Data



**Parco Naturale del Sasso
Simone e Simoncello**

Via Rio Maggio s.n.
(61021) Carpegna
Tel. 0722770073 - 0722727849
Fax. 0722770064
e-mail: info@parcosimone.it
Sito Internet: www.parcosimone.it

Carpegna,

Prot. n. 0000538/15/04/2019/P-SQU/FP/P/100.110

Alla PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Servizio 6 – VAS
provincia.pesarourbino@legalmail.com

AL COMUNE DI MONTECOPIOLO
comune.montecopiolo@emarche.it

e p.c.
Alla Regione Marche
Servizio protezione della natura
regione.marche.valutazamb@emarche.it

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio aree protette
segrprn@regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Procedura di V.A.S. per il P.P. dell'area speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio, nota dell'11.04.2019 – ns. prot. n. 522 del 11.04.2019 – chiarimento.

Con Vs. nota del 11.04.2019 – Ns. prot. n. 522 del 11/04/2019, in relazione al parere per la valutazione di incidenza espresso da questo Ente Parco con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 18/75 del 03.04.2019, viene osservato che in tale atto sono stati riscontrati alcuni elementi contraddittori che non consentono di concludere la VAS.

Tale ambiguità essendo solo enunciata e non specificata, pertanto, non rende possibile fare riferimento esplicito a quali elementi siano da chiarire.

Il parere è stato espresso ai sensi dell'art. 24 comma 3, lett. b) della Legge Regionale Marche del 12/06/2007, n. 6, che recita:

la gestione dei siti di Rete Natura 2000 consiste in particolare:

b) nell'effettuazione della valutazione di incidenza di piani ed interventi, qualora i medesimi non siano sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. n. 7/2004 o di valutazione ambientale strategica di cui al capo II della presente legge, ovvero nella redazione del parere in ordine alla valutazione di incidenza, nel caso in cui i piani ed interventi siano assoggettati alle suddette procedure.

Il parere dell'Ente Parco è, quindi, un atto preliminare in ordine alla valutazione di incidenza, che fa capo all'Autorità competente che effettua la VAS/VIA.

Ai sensi della norma in vigore citata, l'Autorità competente in materia di VAS potrà fare le opportune valutazioni in merito alle criticità ed eventuali integrazioni che si ritengano necessarie in relazione a quanto richiamato nel parere del parco, rilasciato appunto con prescrizioni/osservazioni.

In ordine alla valutazione di incidenza, per quanto di competenza, nell'ambito della procedura di VAS, non si riscontra la necessità di effettuare ulteriori pareri.

Per quanto riguarda, invece, la valutazione di incidenza di Ns. competenza ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. b) primo periodo, questa verrà rilasciata nelle successive fasi di attuazione degli interventi previsti nel piano Particolareggiato, qualora gli interventi stessi, non siano assoggettati a procedura di V.I.A..

Qualora l'ambiguità riscontrata nella Determinazione n. 18/75 del 03.04.2019 citata, fosse relativa all'ultimo punto riguardo le prescrizioni/osservazioni riportate, in quanto non esplicita nessuna precisazione, è possibile indicare quanto segue, a integrazione.

In relazione all'impianto di depurazione e scarico dei reflui, sarebbe opportuno che il P.P. in riferimento alla sub-irrigazione richiamata nel Piano stesso, indichi l'area di pertinenza di tale impianto, al fine di poter valutare se esistano eventuali interferenze con il bosco e/o gli habitat presenti.

Al fine, invece, del rilascio di nulla osta di competenza dell'Ente Parco, al di là di chi lo debba richiedere, si ribadisce quanto indicato nella determinazione succitata, fatto presente che comunque necessita la verifica della conformità urbanistica del Piano Particolareggiato adottato dal Comune, anche in ordine al Piano del Parco vigente, e alla interpretazione autentica rilasciata dalla Regione Marche con la Deliberazione del Consiglio n. 39 del 22.11.2016, dove si precisano norme prescrittive e di indirizzo per la predisposizione del Piano Particolareggiato dell'Area speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio di iniziativa comunale richiamato nel Piano del Parco.

Nella speranza di essere stati esauritivi, si rimane comunque a disposizione e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Carpegna, 12.04.2019

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Silvia Soragna



Prot. n° 1812

Carpegna: 10 aprile 2019

Spett.le

Provincia di Pesaro e Urbino

Servizio 6 – Pianificazione territoriale – urbanistica –
Edilizia – Istruzione Scolastica – Gestione Riserva Na-
turale Statale “Gola del Furlo”

Viale Gramsci, n. 4

610121 PESARO

c.a. ing. Mario Primavera

Pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it

p.c. Al Sindaco del Comune di Monte Copiolo
SEDE

Pec: comune.montecopiolo@lemarche.it

Spett.le

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
SEDE

c.a. Dott. Arch. Simona Guida

Pec: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

**Oggetto: Verbale conferenza dei servizi del 8/03/2017 – prot. n.10904 del 29/03/2017. Classifica: 009-7-33. Fasci-
colo: 1/2015. Parere in seguito ad integrazioni documentali.**

Con riferimento alle Vs. nota prot. 2019/8217, acquisita agli atti di questa amministrazione con prot. n. 1102 del 04/03/2019, e prot. 2019/8217, acquisita agli atti di questa amministrazione con prot. n. 1735 del 04/04/2019, nonché alla nota del Comune di Monte Copiolo prot. n. 1016 del 05/04/2019, acquisita agli atti di questa amministrazione con prot. n. 1780 del 08/04/2019, con la quale ci è stata inviata il documento integrativo “Tav. 13-TER – Relazione paesaggistica” esaminato dalla Commissione del Paesaggistica nella seduta del 9 aprile 2019, della quale si allega copia del verbale.

La stessa documentazione viene inviata al Comune di Montecopiolo e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Distinti saluti



Il Presidente della Commissione per il Paesaggio
Dott. Agr. Paolo-Agostino Davani

Commissione per il Paesaggio

(art. 4 comma 5 della L.R. n. 34 del 27/11/2008)

Verbale N. 1

Seduta del 09 marzo 2019

Oggetto: Commissione per il paesaggio ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. n. 34 del 27/11/2008 e dell'art. 5 del Regolamento della Commissione per il Paesaggio "Montefeltro".

Ditta richiedente [(prot. n. 1102 del 04/03/2019 e successiva integrazione (prot. n. 1780 dell'8/04/2019]):

1) **Provincia di Pesaro e Urbino per:**

Ditta: **Comune di Monte Copiolo.**

Intervento: «**procedura VAS "Piano particolareggiato dell'area speciale dell'Eramo della Madonna del Faggio, all'interno del Piano del Parco del Sasso Simone – Simoncello ..."**», da realizzarsi in Comune di Monte Copiolo (PU). Localizzazione: Eremo Madonna del Faggio - Comune di Monte Copiolo (PU).

Integrazione documentale.

1ª convocazione.

L'anno duemiladiciannove (**2019**), il giorno nove (09) del mese di aprile (04), presso la sede dell'Unione montana del Montefeltro – piazza Conti, 1 - 61021 Carpegna (PU).

Premesso che:

- il D.lgs. 42 del 22/1/2004 all'articolo 148 prevede l'istituzione delle commissioni locali per il paesaggio a supporto dei soggetti cui sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica;
- la L.R. 34 del 27/11/2008 "Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 148 del D.lgs. 42/04" all'art. 3 indica la composizione delle commissioni come segue:
 - a) un laureato in materie attinenti la pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali,
 - b) un laureato in materia botanico-vegetazionali, agronomiche e forestali,
 - c) un laureato in materie attinenti alle scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali,
- la suddetta L.R. 34/2008 all'articolo 2 prevede che le commissioni possano essere costituite anche in forma associata;
- a tal proposito il Comune di Monte Copiolo, con deliberazione di C.C. n. 37/2009, ha delegato a questa Unione Montana ai sensi del comma 5 art. 4 della L.R. 34/08 la costituzione della commissione locale per il paesaggio.

Preso Atto che:

- con lettera P.E.C. prot. n. 1781 del 08 aprile 2019, veniva convocata ai sensi dell'art. 5 commi 1, 2 e 3 del regolamento per la Commissione locale per il paesaggio (approvato con Decreto del Commissario n. 14 del 12/10/2009, integrata con D.G.E. n. 14 del 13.07.10, e la D.C.C. n°23 del 22/07/2013 e rinnovata con D.C.C. n. 60 del 18/12/2015 e i cui membri sono stati nominati con Determinazione del Responsabile Settore Affari Generali n. 44 del 10/03/2016), per il giorno **martedì 09 aprile 2019 alle ore 14:00** presso la sede dell'Unione montana del Montefeltro – piazza Conti 1 – 61021 Carpegna (PU), la *Commissione locali per il paesaggio - Montefeltro*;
- alla data stabilita e alle ore 14,15 si è raggiunto il numero legale dei commissari.

Visto il D.lgs. 42/04;

Vista la L.R. 34/08;

Visto il TUEL 267/00;

Visto il vigente Statuto Comunitario.

TUTTO CIO' PREMESSO

la Commissione da atto che le pratiche all'ordine del giorno sono:

1) **SUAP Montefeltro per Ambrosio Arcangelo.**

Costruzione di una stalla per l'allevamento di bovini da realizzarsi in località Caciamarra – Serra Nanni in Comune di Montecopiolo (PU) – Intervento distinto al N.C.E.U. al Foglio n. 36 map. 327. Variante al P.C. n.6/2017 del 12/09/2017 e T.U. n. 1627 del 16/09/2017.



Pratica N. 0888/9/5 del 29/03/2019.

2) Provincia di Pesaro e Urbino

Richiesta parere su «procedura VAS del "Piano particolareggiato dell'area speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio, all'interno del Piano del Parco del Sasso Simone – Simoncello ..."» in comune di Monte Copiolo (PU). [Pratica prot. n. 3417/2017 e successiva integrazione (prot. n. 1780 dell'8/04/2019)].

Pratica: n. 1780 dell'8/04/2019, i componenti regolarmente convocati alla commissione, sono:

- Dott. Agr. Paolo Agostino Davani - Presidente della Commissione
- Dott. Arch. Andrea Brisigotti - Componente della Commissione
- Dott. Geol. Giovanni Chiarabini - Componente della Commissione
- Dott. Arch. Marco Maria Rondini - Componente della Commissione
- Geom. Andrea Corbellotti, in qualità di segretario verbalizzante della Commissione;

- è stato invitato il RUP comunali delle pratiche in esame;

Ente	Nome e Cognome	Qualifica / Titolo
Comune di Monte Copiolo	Incarico attualmente vacante per pensionamento del Responsabile del Settore Tecnico	RUP

- risultano presenti all'esame della specifica richiesta:

Ente	Nome e Cognome	Qualifica / Titolo
Unione Montana	Davani Paolo Agostino	Presidente
Unione Montana	Andrea Brisigotti	Componente

Il Presidente della Commissione alle ore 14:10, ai sensi dello specifico regolamento, dopo avere verificato l'assenza del geom. Andrea Corbellotti (segretario verbalizzante), dell'arch. Marco Maria Rondini (componente la commissione), del dott. geol. Giovanni Chiarabini (componente la commissione), constata la regolarità della composizione della commissione, dichiara aperti i lavori all'ordine del giorno, previa nomina del dott. arch. Andrea Brisigotti, quale segretario e verbalizzante della Commissione e pone così all'esame della Commissione la documentazione integrativa (Relazione paesaggistica) inviata dal comune di Monte Copiolo.

Premesso che la «procedura VAS del "Piano particolareggiato dell'area speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio, all'interno del Piano del Parco del Sasso Simone – Simoncello ..."» è già stata esaminata nella seduta della Commissione per il Paesaggio che si è tenuta il 26/03/2019.

In quella sede, in aderenza alla richiesta di esprimere un parere inoltrata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con nota prot. 2019/8217, acquisita agli atti di questa amministrazione con prot. n. 1102 del 04/03/2019, si è evidenziato che tra i documenti facenti parte della "integrazione documentale" richiesta nel corso della Conferenza dei servizi istruttoria (tenutasi l'8/03/2017 e convocata dalla Provincia di Pesaro e Urbino, non era presente la "Relazione paesaggistica". Tale evidenza era stata comunicata alla Provincia di Pesaro e Urbino (autorità competente) con ns. nota prot. n. 1703 del 02/04/2019. Nella stessa nota si è anche fatto presente che: "..... in considerazione del fatto che il procedimento è stato incardinato con una conferenza dei servizi istruttoria, che il parere richiesto debba essere rilasciato nell'ambito di una conferenza dei servizi conclusiva alla quale siano invitati tutti gli SCA coinvolti fin dall'inizio nel procedimento stesso".

In seguito la Provincia di Pesaro e Urbino inviava al sindaco di Monte Copiolo la nota prot. 2019/12289, acquisita agli atti di questo ente con prot. n. 1735 del 04/04/2019, dal contenuto involuto e di complessa interpretazione, con la quale si trasmetteva la nostra missiva sopra citata. In seguito a ciò il Comune di Montecopiolo ha inviato all'Unione montana, quale integrazione "Piano Particolareggiato dell'area speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio, all'interno del Piano del Parco del Sasso Simone – Simoncello...", un elaborato di progetto denominato



"TAV. 13-TER – RELAZIONE PAESAGGISTICA". Dall'analisi del documento si evince che esso consiste non tanto in una "Relazione Paesaggistica" ai sensi dall'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii, quanto di una relazione generale descrittiva della zona di interesse e delle emergenze ambientali presenti. Si potrebbe semplificare definendola "relazione di inquadramento".

Richiamato il verbale redatto da questa Commissione nella seduta del 26/03/2018, avente per oggetto:

⇒ Richiesta parere su «procedura VAS del "Piano particolareggiato dell'area speciale dell'Eramo della Madonna del Faggio, all'interno del Piano del Parco del Sasso Simone – Simoncello ..."» in comune di Monte Copiolo (PU), la Commissione, alla luce di quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii, evidenzia che nel caso specifico trattandosi di "Piano particolareggiato" e non di "progetto di interventi" non ha competenza a rilasciare alcuna autorizzazione, che comunque è obbligatoria prima dell'avvio di ogni lavoro che in futuro fosse previsto. Si osserva, anche, che gli elaborati presentati risultano essere non rispondenti alla realtà dei luoghi in quanto non sono riportate alcuni manufatti presenti (ad esempio, il traliccio dell'impianto di telefonia) e gli elaborati integrativi e le relative previsioni del "Piano particolareggiato dell'area speciale dell'Eramo della Madonna del Faggio, all'interno del Piano del Parco del Sasso Simone – Simoncello ..." presentano previsioni differenti da quelle oggetto della conferenza dei Servi del 29/03/2017, ad esempio il rifugio esistente che doveva essere abbattuto ora non lo è più; anzi si prevede un incremento volumetrico.



Osservazioni che più nel dettaglio risultano essere state evidenziate anche da altre amministrazioni.

Si richiama poi la mail da noi inviata il 30/03/2017, con il relativo documento allegato, con la richiesta di inserimento nel verbale delle dichiarazioni fatte in sede di conferenza dei servizi (richiesta non esaudita avendo la Provincia già inoltrato il verbale) e la relativa risposta ricevuta in data 03/04/2017 (allegati). Tali dichiarazioni rimangono tutt'ora valide e da esaudire.

Tutto ciò premesso, in risposta alla richiesta della Provincia di Pesaro e Urbino si può solo esprimere un giudizio di larga massima sul "Piano particolareggiato dell'area speciale dell'Eramo della Madonna del Faggio, all'interno del Piano del Parco del Sasso Simone – Simoncello ..." che non appare contrastare con una necessaria e indifferibile tutela dell'interesse paesaggistico dell'area. Tale giudizio non pregiudica né può pregiudicare quelli successivi necessari e obbligatori qualora si programmino e si progettino interventi e/o opere che dovranno obbligatoriamente essere sottoposti ad autorizzazione paesaggistica nei termini di legge. Si riafferma quanto già fatto presente nella nota prot. n. 1703 del 02/04/2019, ovvero che "*..... in considerazione del fatto che il procedimento è stato incardinato con una conferenza dei servizi istruttoria, che il parere richiesto debba essere rilasciato nell'ambito di una conferenza dei servizi conclusiva alla quale siano invitati tutti gli SCA coinvolti fin dall'inizio nel procedimento stesso*".

Quanto sopra esposto è rilasciato per quanto di competenza, fatti salvi e impregiudicati diritti di terzi o quanto di competenza di altre autorità e/o previsto da diversa normativa.

La Commissione termina l'esame della pratica alle ore 14:20.

Ente	Nome e Cognome	Firma
Unione Montana	Davani Paolo Agostino	
Unione Montana	Andrea Brisigotti	

Il Presidente
Commissione per il paesaggio
Dott. Agr. Paolo-Agostino Davani





Il Segretario verbalizzante
Commissione per il paesaggio
Dott. Arch. Andrea Brisigotti

